



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

PROCESSO CIVILE TELEMATICO  
RASSEGNA TEMATICA  
DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

(a cura di Ileana Fedele)



aggiornata con le decisioni pubblicate al 31 dicembre 2018

# SOMMARIO

<b>Premessa.</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Le notifiche telematiche in proprio ai sensi della legge n. 53 del 1994.</b> .....	<b>3</b>
2.1. Nullità delle notifiche eseguite anteriormente alla data del 15 maggio 2014, epoca di entrata in vigore della normativa regolamentare delegata per l'applicabilità dell'art. 3- <i>bis</i> della legge n. 53 del 1994 (salvo il raggiungimento dello scopo).....	3
2.2. Verifica di ritualità della notifica telematica. ....	4
2.2.1. Applicazione del principio di raggiungimento dello scopo. ....	4
2.2.2. Casistica di dichiarata invalidità della notifica telematica. ....	6
2.3. Tempo delle notifiche telematiche e tempestività dell'impugnazione.....	7
2.4. Prova della notifica telematica e valore della ricevuta di avvenuta consegna. ....	9
2.5. Oneri del destinatario.....	9
<b>3. Le comunicazioni e notificazioni di cancelleria.</b> .....	<b>10</b>
3.1. Generalità dell'obbligo di utilizzo della PEC per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria. ....	10
3.2. Oneri di gestione della casella PEC per il difensore. ....	11
3.3. Comunicazione integrale del provvedimento e decorrenza del termine breve per l'impugnazione. ....	14
<b>4. Il domicilio digitale</b> .....	<b>18</b>
4.1. L'elaborazione giurisprudenziale. ....	18
4.2. Il recepimento normativo.....	19
4.3. Individuazione dell'indirizzo PEC rilevante ai fini del domicilio digitale.....	20
4.3.1. Invalidità della notifica eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici elenchi. ....	20
4.3.2. Comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC ed indicazione del domiciliatario. ....	21
4.3.3. Applicazioni nel giudizio in cassazione. ....	22
4.3.4. Applicazioni in materia fallimentare. ....	23
<b>5. L'atto processuale in forma di documento informatico: firma digitale, formato, copie, deposito telematico.</b> .....	<b>23</b>
5.1. Firma digitale e requisito di sottoscrizione dell'atto. ....	23
5.2. Procura alle liti rilasciata in calce all'atto processuale in caso di notifica telematica.....	25
5.3. Copie informatiche e copie analogiche.....	25
5.3. Regime del deposito dell'atto processuale (telematico o cartaceo).....	26
5.4. Ricorso depositato in via telematica: litispendenza e tempestività. ....	27
5.5. Deposito di atti eccedenti la misura massima consentita mediante invii multipli: condizioni per la tempestività in ambito fallimentare. ....	28
6. L'atto in forma di documento informatico ed il deposito nel giudizio di legittimità. ....	28
6.1. Irritualità del deposito di memorie trasmesse a mezzo PEC.....	29
6.2. Deposito del ricorso e sottoscrizione digitale.....	29
6.3. Deposito in copia cartacea del ricorso (e del controricorso) predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC.....	29
6.4. Modalità di deposito della copia autentica della decisione impugnata ex art. 369, comma 2, c.p.c.....	32
6.5. Prova della notifica telematica del controricorso (e del ricorso).....	36
6.6. Prova della notifica telematica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c.....	39

## **Premessa.**

Con la rapida diffusione del processo civile telematico (p.c.t.), soprattutto a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico di alcuni atti (a decorrere dal 30 giugno 2014 per i tribunali e dal 30 giugno 2015 per le corti di appello), sono emerse diverse questioni pregiudiziali circa la regolare instaurazione del contraddittorio, ad esempio in tema di notificazioni a mezzo PEC, ovvero in ordine alla rituale costituzione in giudizio, in relazione al deposito telematico o cartaceo degli atti ed al rispetto delle regole e delle specifiche tecniche prescritte in materia.

L'eco di tale contenzioso è giunta anche presso la Corte Suprema di cassazione, chiamata sempre più di frequente a pronunciarsi sulla normativa "speciale" per il p.c.t., di non agevole interpretazione anche perché oggetto di reiterati interventi del legislatore, spesso operati con decretazione di urgenza, non sempre chiaramente coordinati con le fonti preesistenti (di differente livello gerarchico) e con le disposizioni del codice di procedura civile. Peraltro, l'applicazione delle predette disposizioni nel giudizio di legittimità è resa addirittura più "macchinosa" dall'attuale inammissibilità del deposito telematico dell'atto in forma di documento informatico, in assenza dell'apposito decreto previsto dall'art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, cosicché il deposito dell'originale elettronico avviene di norma in copia analogica (stampata), corredata dalle relative attestazioni di conformità, grazie al potere di autentica che è stato conferito al difensore dalla normativa primaria. Di qui, la necessità di verificare, di volta in volta, il rispetto delle disposizioni speciali in materia, al fine di valutare la ritualità dell'atto, in coerenza con i principi propri del giudizio di legittimità.

Con la presente rassegna tematica si intende fornire un'agile contributo di orientamento in ordine alle principali questioni affrontate dalla giurisprudenza di legittimità in materia, riservando l'approfondimento sistematico ad una successiva, e più articolata, pubblicazione.

**2. Le notifiche telematiche in proprio ai sensi della legge n. 53 del 1994.** Le questioni sollevate in riferimento alla notifica telematica eseguita dai difensori, ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53<sup>1</sup>, sono state oggetto di numerose pronunce della Corte e rappresentano, almeno allo stato, uno dei principali temi di intervento della giurisprudenza di legittimità.

**2.1. Nullità delle notifiche eseguite anteriormente alla data del 15 maggio 2014, epoca di entrata in vigore della normativa regolamentare delegata per l'applicabilità dell'art. 3-*bis* della legge n. 53 del 1994 (salvo il raggiungimento dello scopo).** Secondo Sez. 6 - 3, 9 luglio 2015, n. 14368, «La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, (introdotta dal D.L. n. 169 del 2012, art. 16 quater, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, ed introdotto nel detto D.L. dalla L. n. 228 del 2011, art. 1, comma 19) si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi

---

<sup>1</sup> Per una sintetica illustrazione della disciplina sulle notifiche telematiche in proprio, si rinvia alla relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo, n. 130 del 18 luglio 2016, § 5.3.

informativi automatizzati, recante le Specifiche tecniche previste dal D.M. giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, comma 1, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24). Una notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3 bis, anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione».

Il principio è stato ripreso in diverse pronunce successive, che hanno affermato - in positivo - la validità della notifica telematica perché eseguita successivamente alla data del 15 maggio 2014 (Sez. 6 - 5, 7 ottobre 2016, n. 20307, Sez. 6 - 2, 18 gennaio 2017, n. 1060, Sez. 6 - 5, 18 dicembre 2017, n. 30372; *contra*, nel senso della validità di una notifica a mezzo PEC eseguita dal difensore in data 30 novembre 2013, v. Sez. 1, 8 settembre 2016, n. 17767), ovvero, hanno applicato la sanatoria per raggiungimento dello scopo, nel caso di notifica eseguita in epoca anteriore (Sez. 1, 31 agosto 2017, n. 20625; in senso analogo, trattandosi di notifica eseguita prima del 15 maggio 2014, Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15200).

**2.2. Verifica di ritualità della notifica telematica.** Nella verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 53 del 1994 per la ritualità della notifica telematica eseguita dal difensore, la Corte ha fatto ampio ricorso al principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, sottolineando la strumentalità delle forme processuali, per giungere a dichiarare la nullità o invalidità della notifica eseguita in difformità dallo schema legale nei soli casi nei quali risultava compromessa l'esplicazione del diritto di difesa.

**2.2.1. Applicazione del principio di raggiungimento dello scopo.** La pronuncia fondamentale sul tema è senz'altro Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665, secondo cui «L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.». In motivazione, il fondamento del principio enunciato è così sviluppato: «Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».

Tale approccio, improntato ad una visione sostanzialistica del rispetto delle regole processuali, ha assunto un peso decisivo nell'indirizzare la giurisprudenza di legittimità in questa specifica materia, trovandosi diverse applicazioni del medesimo principio.

In particolare:

- *mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"*: Sez. 6 - 3, 4 ottobre 2016, n. 19814, ha respinto l'eccezione di nullità della notifica del controricorso sul duplice rilievo che «l'art. 11 1. 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti" non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità», e che, comunque, poteva dirsi raggiunto lo scopo «dal momento che lo stesso ricorrente mostra di avere ricevuto la notifica del controricorso ed averne ben compreso il contenuto». Il principio è stato confermato con pronuncia emessa anche a Sezioni Unite (Sez. U, 28 settembre 2018, n. 23620; conforme, Sez. 2, 29 novembre 2018, n. 30927);

- *mancata sottoscrizione con firma digitale della copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico*: Sez. 3, 19 dicembre 2016, n. 26102, ha ritenuto sufficiente che la copia sia attestata conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti *ratione temporis* (nella specie, art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005). In motivazione, oltre all'argomentazione in ordine alla sicura identificabilità della parte e del difensore proprio in ragione del mezzo prescelto per la notifica (a mezzo PEC con indirizzo del mittente risultante da pubblico elenco), si trova l'esplicito richiamo a Sez. U, n. 7665 del 2016: «In secondo luogo, l'eccezione sarebbe comunque infondata perché la notificazione con modalità telematica ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell'istituto di credito destinatario il ricorso per cassazione. In proposito, va ribadito che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. S.U. n. 7665/16)»;

- *mancata sottoscrizione del ricorso notificato, omessa indicazione della firma digitale apposta in calce alla relazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 nonché della firma per autentica della procura alle liti rilasciata dai ricorrenti su foglio separato*: Sez. 3, 8 marzo 2017, n. 5779, ha ribadito i principi già espressi da Sez. 3, n. 26102 del 2016 - poc'anzi menzionata - in ordine al raggiungimento dello scopo. In senso conforme, sempre nel caso di mancata apposizione della firma digitale sulla relata, Sez. 6 - 1, 14 marzo 2017, n. 6518 e Sez. 5, 16 febbraio 2018, n. 3805;

- *mancata indicazione che l'indirizzo di posta elettronica del notificante risulta censito in pubblici elenchi*: Sez. 6 - 5, 9 marzo 2017, n. 6079, ha rigettato l'eccezione alla luce di Sez. U, n. 7665 del 2016, sul rilievo che «la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale»;

- *mancata indicazione dell'elenco dal quale è estratto l'indirizzo di posta elettronica del destinatario*: Sez. 2, 29 novembre 2018, n. 30927, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso considerando che «l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, essendo stato notificato presso l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente, che ha replicato al controricorso»;

- *mancata indicazione del "nome del file" in sede di attestazione della conformità della copia telematica*: Sez. 2, 11 gennaio 2018, n. 489, ha respinto l'eccezione di nullità della notifica del controricorso sia perché nessuna nullità sarebbe espressamente prevista in proposito sia facendo applicazione del principio di raggiungimento dello scopo; in senso conforme, Sez. 2, 7 giugno 2018, n. 14818;

- *allegato un file in formato "\*.pdf" creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso invece che mediante conversione del file in formato \*.pdf "nativo"*: Sez. 3, 15 marzo 2018, n. 18324,

ha respinto l'eccezione perché l'intimato si era costituito e difeso e la notificazione aveva raggiunto il suo scopo, vale a dire portare l'atto a conoscenza del destinatario;

- *violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico*: Sez. 6 - 5, 1° giugno 2018, n. 14042, ha applicato il principio del raggiungimento dello scopo più in generale, «ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo»;

- *mancata indicazione della sezione, del numero e dell'anno di ruolo della causa, nell'ipotesi di notifica dell'atto in corso di procedimento*: Sez. 3, 28 giugno 2018, n. 17022, ha affermato che l'onere di indicazione in questione «assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione. Conseguente che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o del ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., comma 3, avendo comunque raggiunto il suo scopo»;

- *erronea indicazione nella relata della parte nel cui interesse è stata effettuata la notifica*: per Sez. L, 19 ottobre 2018, n. 26489, in una fattispecie nella quale Avvocatura dello Stato aveva indicato, nella relata di notificazione via PEC, che il ricorso era proposto nell'interesse di un'amministrazione diversa da quella nei cui confronti si era svolto il giudizio, la notifica non è stata dichiarata nulla perché dalla lettura complessiva dell'atto emergeva chiaramente la riferibilità alla parte interessata, avendo, in ogni caso, l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente.

**2.2.2. Casistica di dichiarata invalidità della notifica telematica.** Nei casi in cui non ha potuto trovare applicazione il principio del raggiungimento dello scopo, la Corte ha dichiarato l'invalidità della notifica, ricorrendo, talora, anche alla categoria dell'inesistenza.

In particolare, secondo Sez. L, 7 ottobre 2015, n. 20072, «La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità». Nel caso esaminato, il ricorrente aveva ommesso di produrre (nel previsto supporto analogico) sia la ricevuta di mancata consegna che quella di spedizione, «sicché il processo notificatorio non risulta compiuto neppure per il notificante».

E' stato, poi, dichiarato inammissibile il controricorso in un caso in cui parte ricorrente aveva dato prova, non contestata dalla controparte, che il *file* contenente il controricorso, consegnato a mezzo PEC al suo indirizzo elettronico, era privo di testo o comunque illeggibile (Sez. 6 - 5, 6 aprile 2017, n. 9022).

D'altro canto, Sez. 6 - L, 11 maggio 2017, n. 11593, ha reputato inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza priva della relazione di notificazione, del codice fiscale dell'avvocato notificante, del nome, cognome, ragione sociale o codice fiscale della parte che ha conferito il mandato, dell'attestazione di conformità all'atto cartaceo da cui l'atto notificato è tratto, sul rilievo che «la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di

individuare la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente.».

Va, infine, evidenziato che Sez. U, 24 settembre 2018, n. 22438, ha chiarito che l'atto nativo digitale notificato a mezzo PEC deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo. In tal modo, è stata espressamente disattesa l'interpretazione resa sul punto da Sez. 3, 28 giugno 2018, n. 17020, osservandosi che il requisito della sottoscrizione digitale dell'atto processuale redatto in forma di documento informatico è previsto dall'art. 20 del C.A.D. e dall'art. 12 delle specifiche tecniche di cui al decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, mentre l'art. 19-*bis*, comma 4, del medesimo decreto, nel prevedere che si applica l'art. 12 cit. «Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con forma digitale o firma elettronica qualificata», «non sottintende la facoltà di notificare l'atto processuale in copia informatica e senza firma digitale, bensì individua sul piano tecnico soltanto la regola sul tipo di firma digitale apponibile al documento informatico che tale firma deve possedere (giacché, ben possono esserci documenti informatici che non sono atti processuali, come, ad es., quelli probatori) e, tra questi, certamente l'atto processuale.».

**2.3. Tempo delle notifiche telematiche e tempestività dell'impugnazione.** Sez. I, 4 maggio 2016, n. 8886, ha escluso l'applicabilità del principio di scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario in ordine al tempo delle notifiche telematiche, di cui all'art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012, cit., dichiarando pertanto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché eseguita dopo le ore 21 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione e quindi perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo.

Tale interpretazione è stata seguita anche da Sez. 3, 21 settembre 2017, n. 21915, e da Sez. 6 (nella speciale composizione di cui al § 41.2 delle tabelle della Corte di cassazione), 22 dicembre 2017, n. 30766<sup>2</sup>. In tale ultima pronuncia, è stata espressamente considerata la questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto dalla Corte d'appello di Milano, reputando che «La soluzione adottata dal legislatore, volta a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica, non è tale da sconfinare in una violazione del diritto di difesa del notificante, che rimane nella medesima condizione di chi notifica con metodo tradizionale o di chi sceglie la notifica a mezzo posta ed è soggetto ai limiti di orario degli uffici postali. Né la soluzione legislativa viola il principio di uguaglianza per il tramite di una pretesa irragionevolezza nel trattare in modo simile situazioni difformi, in quanto la possibilità di porre medesimi o analoghi limiti temporali a soggetti che scelgono di adottare tecniche di notifica diverse rientra nello spazio decisionale riservato al legislatore.». Pertanto, in base ad ampia e sviluppata motivazione<sup>3</sup>, è stato

---

<sup>2</sup> Annotata da F. PEDRONE, *Perfezionamento e limiti temporali delle notifiche in forma telematica*, in *ilprocessotelematico.it*, 19 marzo 2018 nonché da M. DI MARZIO, *Notificazioni telematiche dopo le 21: per il perfezionamento si scivola al giorno successivo*, in *ilprocessocivile.it*, 11 aprile 2018.

<sup>3</sup> In particolare, si veda il seguente passaggio, che distingue la scissione degli effetti sul piano del perfezionamento della notificazione, ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge n. 53 del 1994, dalla previsione speciale sul tempo delle notificazioni telematiche, introdotta all'art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012, cit., osservando che: «La previsione consta di due parti. La prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall'art. 147 c.p.c. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21. La seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la notificazione è eseguita dopo le 21 “si considera perfezionata” alle 7 del giorno dopo. [...] Si interviene quindi sul concetto di perfezionamento della notificazione stabilendo che, se effettuata in orario tra le 21 e le 7, la notifica si considera perfezionata alle 7 del mattino. Nel fare ciò il legislatore non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica. Tale distinzione

affermato il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione».

In senso conforme, si sono espresse Sez. 6 - I, 21 marzo 2018, n. 7079, Sez. 6 - 3, 31 luglio 2018, n. 20198 (in un caso limite in cui la notifica era stata spedita poco prima delle ore 21.00 ma la ricevuta di accettazione - cui è collegato il momento perfezionativo per il notificante - risultava generata dopo le ore 21.00), Sez. I, 30 agosto 2018, n. 21445<sup>4</sup>, e Sez. 6 - 2, 27 settembre 2018, n. 23225<sup>5</sup>.

Da ultimo, si è espressa in senso conforme anche Sez. 6 - 1, 12 novembre 2018, n. 28864, ribadendo la valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, poiché la situazione presa a parametro ai fini della eccezione (ex artt. 3 e 24 Cost.) non è pertinente («il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo; mentre ove si discorra di notifiche fatte via Pec l'intera attività notificatoria avviene sotto diretto controllo del notificante»), sottolineando altresì come la regola posta dall'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 cit. «ha la funzione di disciplinare espressamente i tempi relativi al corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela di un diverso e meritevole interesse, qual è quello di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali».

In effetti, come chiaramente evidenziato da Sez. 6 n. 30766 del 2017, cit., occorre distinguere la scissione degli effetti sul piano del perfezionamento della notificazione, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, dalla previsione speciale sul tempo delle notificazioni telematiche, introdotta all'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, cit.: mentre la prima risponde effettivamente all'esigenza che il notificante non subisca effetti pregiudizievoli per ritardi nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo (come nel caso di ritardo nella ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, che dipende dal gestore PEC del destinatario), la seconda, invece, attiene più propriamente al tempo delle notifiche, e costituisce la disciplina speciale appositamente introdotta per le notifiche telematiche rispetto a quella già prevista dall'art. 147 c.p.c. per le notifiche ordinarie, e risponde all'esigenza ben indicata da Sez. 6 - 1, n. 28864 del 2018.

---

continuerà a valere, secondo la regola generale dettata dall'art. 3-bis, nel senso che se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo. Il legislatore avrebbe potuto distinguere le posizioni del notificante e del destinatario anche a questo fine, disponendo che la notifica si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo "solo per il destinatario della notifica", ma non lo ha fatto. La disposizione è chiara anche sotto questo profilo e l'interprete non può introdurre un'aggiunta che ne modifichi il contenuto, creando una norma nuova. La giurisdizione entrerebbe nel campo riservato alla legislazione.»

<sup>4</sup> Annotata da C. COTICELLI, *La notifica ha l'oro in bocca. La Cassazione torna ad esprimersi sugli effetti delle notifiche effettuate dopo le ore 21:00*, in *Dir. & giust.*, 2018.

<sup>5</sup> Annotata da L. TANTALO, *La notifica PEC effettuata dopo le ore 21 si considera perfezionata il giorno successivo*, in *Dir. & giust.*, 2018.



#### **2.4. Prova della notifica telematica e valore della ricevuta di avvenuta consegna.**

Sul punto, Sez. 1, 21 luglio 2016, n. 15035, ha sostenuto che «la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall’altro, l’art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario.».

Il principio è stato richiamato di recente da Sez. 6 - 1, 1° marzo 2018, n. 4789<sup>6</sup>, che ha ritenuto correttamente eseguita e documentata una notifica telematica eseguita nell’ambito di un reclamo proposto ex art. 18 l.fall. mediante «deposito telematico delle ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml”». Il medesimo principio è stato confermato da Sez. 1, 19 novembre 2018, n. 29732, secondo cui la parte che voglia contrastare l’eccezione di nullità per omessa convocazione in sede prefallimentare, per dimostrare in sede di legittimità l’avvenuta notificazione telematica del ricorso e della fissazione dell’udienza, deve estrarre copia della RAC completa ed attestarne la conformità, producendola ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

**2.5. Oneri del destinatario.** Secondo Sez. 6 - 3, 25 settembre 2017, n. 22320, «La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo - formato fin dall’inizio in forma di documento informatico - ad un legale, implica, purché soddisfatti e rispettati i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l’onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l’onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l’esercizio della professione.».

Nella specie, il destinatario della notifica aveva eccepito l’invalidità della stessa per non essere stato in grado di scaricare e leggere il contenuto dell’atto. La Corte ha affermato l’ascrivibilità della mancata lettura dei documenti sottoscritti con firma “CADES”(con estensione in “.p7m”) al destinatario della notifica, che non si sia dotato degli strumenti per decodificarla o leggerla. In senso conforme, Sez. 6 - 3, 28 settembre 2017, n. 22756.

E’ stata pure ascritta ad onere di attivazione del destinatario l’eccezione di invalidità della notifica perché il messaggio PEC non conteneva allegati leggibili, «né nel formato firmato elettronicamente (.p7m), né in quello “libero” (.pdf)». Infatti, è stato affermato (Sez. 3, 31 ottobre 2017, n. 25819<sup>7</sup>) che «nel momento in cui il sistema genera la ricevuta

<sup>6</sup>Annotata da V. PAPAGNI, *La notifica telematica va provata in giudizio?*, in *Dir. & giust.*, 2 marzo 2018.

<sup>7</sup>Annotata da M. NARDELLI, *Notifiche a mezzo PEC e oneri di collaborazione*, in *ilprocessocivile.it*, 1° marzo 2018.

di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. Di conseguenza, nel caso di specie, sarebbe stato dovere del difensore dei controricorrenti informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.».

Sotto altro profilo, è stato escluso che la saturazione della casella PEC costituisca impedimento non imputabile al difensore al fine di legittimare la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto: infatti, Sez. 6 - 1, 12 novembre 2018, n. 28864, ha affermato che la condizione dedotta a fondamento della rimessione in termine atteneva alla gestione e alla manutenzione della casella PEC, e tale gestione e manutenzione non può considerarsi imputabile ad altri che al difensore titolare della casella.

**3. Le comunicazioni e notificazioni di cancelleria.** In ordine alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria, oltre al tema relativo all'esclusività del mezzo telematico - salvo malfunzionamenti ovvero cause non imputabili al destinatario - è stata oggetto di particolare approfondimento la questione dell'idoneità o meno della comunicazione integrale del provvedimento a determinare la decorrenza del termine per l'impugnazione.

**3.1. Generalità dell'obbligo di utilizzo della PEC per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria.** Con l'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, cit., è stato profondamente innovato il sistema delle comunicazioni di cancelleria, generalizzando l'obbligo della modalità telematica<sup>8</sup>, da eseguire all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, e sancendo espressamente la "sanzione" del deposito in cancelleria nell'ipotesi di mancato assolvimento all'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC (per i soggetti per i quali è prescritto) nonché nei casi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario (art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, cit.). È stata, inoltre, introdotta la facoltà per la parte che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo PEC al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento (art. 16, comma 7, d.l. n. 179 del 2012, cit.) nonché l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della giustizia l'indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni (art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012, cit.). Particolari disposizioni sono state previste per le procedure concorsuali (art. 17 d.l. n. 179 del 2012, cit.). È stata, quindi, razionalizzata la materia, con l'espressa indicazione dei pubblici registri degli indirizzi PEC rilevanti ai fini delle comunicazioni e notificazioni in ambito giudiziario (art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, cit.).

In applicazione delle citate disposizioni, Sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26773, ha sostenuto che «A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con

---

<sup>8</sup> Sull'evoluzione normativa in tema di comunicazioni e notificazioni di cancelleria, si rinvia alla relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo n. 183 del 15 dicembre 2015.

riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.» (in senso conforme Sez. 1, 26 novembre 2018, n. 30532).

Il principio è stato confermato anche per il giudizio di cassazione a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto ministeriale, osservandosi che «La notificazione al difensore del decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio e della proposta del relatore, ex art. 380-bis c.p.c., ove eseguita successivamente al 15 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del d.m. Giustizia del 19.1.2016), va necessariamente compiuta per via telematica, ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, salva la possibilità di procedere secondo quanto previsto dai successivi commi 6 ed 8 del medesimo art. 16 - e, cioè, mediante deposito presso la cancelleria ovvero ai sensi degli artt. 136, comma 3, e 137 ss. c.p.c. - per il caso di impossibilità, imputabile o meno al destinatario, di ricorrere alla posta elettronica certificata.» (Cass. Sez. 6 - 2, 13 marzo 2017, n. 6369).

**3.2. Oneri di gestione della casella PEC per il difensore.** Una volta sancita l'obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni telematiche, con le conseguenze previste in ordine al deposito dell'atto in cancelleria nell'ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, è stata affermata la responsabilità del difensore in ordine alla corretta tenuta e consultazione della casella PEC.

In particolare, è stato osservato «Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali.» (Sez. I, 2 luglio 2014, n. 15070). In particolare, nel caso di specie è stata confermata la statuizione di improcedibilità del ricorso in appello perché il difensore non aveva proceduto ad effettuare la notifica alla controparte del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, unitamente all'atto di appello, entro il termine di rito benché il decreto gli fosse stato ritualmente comunicato a mezzo PEC.

In senso analogo, è stata confermata la statuizione di inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, proposta avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento, considerato che, a seguito di comunicazione del provvedimento effettuata in via telematica con esito negativo per causa imputabile al difensore, l'atto era stato depositato in cancelleria, come previsto dalla norma, senza necessità di procedere alla notifica a mezzo fax (Sez. I, 23 gennaio 2018, n.1647<sup>9</sup>).

Il principio è stato ribadito anche di recente, con specifico riferimento al caso della mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica («Il mancato

---

<sup>9</sup> Annotata di M. LEONE, *Notifica PEC fallita per malfunzionamento della casella del destinatario e decorrenza del termine per impugnare*, in *ilprocessocivile.it*, 3 maggio 2018.

buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest'ultimo, in ragione dell'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi, sicché legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014.»: Sez. 5, 21 marzo 2018, n. 7029).

E' stato anche prospettato un particolare onere di attivazione del difensore in ordine alla configurazione delle proprie dotazioni informatiche per la lettura di documenti informatici comunicati dalla cancelleria in formato compresso («In materia di prova testimoniale, la parte che non abbia provveduto all'intimazione dei testi ammessi non può sottrarsi alla relativa decadenza deducendo l'asserita violazione dalla normativa vigente in materia di comunicazioni telematiche, per essere stato utilizzato - ai fini della comunicazione dell'ordinanza di ammissione della prova - il formato cd. "pdf zip", giacché il suo impiego non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al documento nel formato compresso.»: Sez. 3, 20 luglio 2016, n. 14827).

Particolari applicazioni dei principi così affermati sono state svolte in materia fallimentare. Infatti, una volta affermato il principio per cui «ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l'annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15.» (Sez. 1, 2 novembre 2015, n. 22352; conforme Sez. 6 - 1, 7 luglio 2016, n. 13917), è stata ritenuta «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni all'"account" di posta elettronica del resistente: quest'ultimo, infatti, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata"». (Sez. 6 - 1, 7 luglio 2016, n. 13917).

In senso analogo, è stata pure ritenuta «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all'art. 145 c.p.c. Invero,

come già affermato da Corte costituzionale 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l'art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa.» (Sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26333).

L'onere per la parte che eserciti l'attività d'impresa - obbligata per legge a munirsi di un indirizzo PEC - di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, è stato ribadito anche da Sez. 6 - 1, 6 luglio 2016, n. 13817<sup>10</sup>. Va', però, evidenziato che, secondo Sez. 6 - 1, 4 luglio 2017, n. 16447<sup>11</sup> (conforme Sez. 6 - 1, 14 marzo 2018, n. 6378), se l'imprenditore commerciale non si è curato di ottenere e mantenere in funzione un indirizzo PEC, l'istanza di fallimento e il decreto di fissazione di udienza sono correttamente notificati nella forma subordinata di cui all'art. 15, comma 3, l.fall.

Quanto all'ipotesi di errata attribuzione di un indirizzo PEC, la Corte è giunta anche a configurare un principio di responsabilità a carico dell'imprenditore affermando che, nel sistema normativo attuale, sia «di chiara evidenza come la PEC costituisca l'indirizzo pubblico informatico, che deve esser attivo e rinnovato nel tempo, la cui responsabilità sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale». (Sez. 1, 3 gennaio 2017, n. 31<sup>12</sup>). In applicazione del principio esposto, è stata cassata la sentenza con la quale la Corte d'appello aveva revocato il fallimento sul presupposto che il ricorso ed il decreto di comparizione erano stati notificati ad un indirizzo PEC che, pur risultando dal certificato camerale della società debitrice, apparteneva, in realtà, ad altra società, stabilendo un vero e proprio onere a carico dell'impresa di verificare che l'indirizzo PEC sia attivo e funzionante, facendo solo salva la possibilità di dimostrare la ricorrenza di un errore non imputabile all'imprenditore. In tal modo, si è scongiurato il rischio che un comportamento scorretto (quale indicare volutamente un indirizzo PEC non idoneo), ovvero semplicemente omissivo, dell'impresa possano compromettere la funzionalità del meccanismo di notifica telematica, salvaguardando comunque la possibilità di offrire la prova dell'errore non

---

<sup>10</sup>Annotata da M. NARDELLI, *La notifica a mezzo PEC tra requisiti formali e oneri di attivazione in capo ai soggetti qualificati*, in *ilprocessotelematico.it*, 29 luglio 2016.

<sup>11</sup>Annotata da L. DE BERNARDIN, *Il procedimento di notifica ex art.15, comma 3, l. fall. è valido anche nei confronti dell'imprenditore individuale*, in *ilfallimentarista.it*, fasc., 8 gennaio 2018.

<sup>12</sup>Annotata da G. VITRANI, *Notifica via PEC a indirizzi errati: quali conseguenze?*, in *Ilprocessotelematico.it*, fasc., 11 dicembre 2017. L'autore critica la pronuncia non nell'impostazione - ritenuta condivisibile - bensì nell'applicazione del principio al caso concreto, considerato che "è certamente corretto affermare che l'impresa non può giovare del fatto di aver indicato una PEC errata al Registro Imprese, ma se poi quella PEC viene disattivata con comunicazione ufficiale al PEC provider, da quel momento non pare giusto addossare all'imprenditore gli errori di chi, con negligenza, non ha provveduto a bloccare gli accessi a quella casella di recapito elettronico. In effetti, se la procedura di disattivazione fosse stata eseguita tempestivamente la notifica non sarebbe andata a buon fine; pare pertanto che nel caso di specie ci si trovi a tutti gli effetti in presenza di una notificazione perfezionatasi per errore davvero non imputabile al soggetto titolare della casella PEC. Si ritiene dunque che tale aspetto avrebbe dovuto essere valorizzato dalla Suprema Corte."

imputabile, per il caso in cui l'iscrizione (o il mantenimento) di un indirizzo PEC errato non siano ascrivibili a colpa dell'imprenditore.

Più di recente, Sez. 1, 21 giugno 2018, n. 16365<sup>13</sup> ha affermato che «l'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicché può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.».

**3.3. Comunicazione integrale del provvedimento e decorrenza del termine breve per l'impugnazione.** L'originaria modifica della formulazione dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (con la previsione della comunicazione integrale del provvedimento<sup>14</sup>) aveva indotto gli interpreti a chiedersi se la (mera) comunicazione della cancelleria comportasse il decorso del termine breve per l'impugnazione anche della sentenza. Per eliminare ogni dubbio, il legislatore è intervenuto in sede di conversione del d.l. n. 90 del 2014<sup>15</sup>, aggiungendo al comma 2 dell'art. 133 c.p.c. un espresso chiarimento nel senso che «La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325».

Pertanto, in via generale, la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione<sup>16</sup>, ma la modifica normativa non ha inciso sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che collegano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, come è stato chiarito da una serie di successive pronunce intese a definire l'ambito di applicazione della novella.

*Decorrenza del termine dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.* E' stato affermato che il disposto dell'art. 133, comma 2, c.p.c. non trova applicazione nel caso dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (Sez. 6-3, 5 novembre 2014, n. 23526). Tale interpretazione è stata confermata da successive pronunce, anche a Sezioni Unite, con indirizzo ormai consolidato (Sez. 6 - 3, 2 luglio 2015, n. 13622; Sez. 6 - 3, 14 dicembre 2015, n. 25115; Sez. U, 15 dicembre 2015, n. 25208; Sez. 6 - 3, 22 maggio 2017, n. 12780). E' stato inoltre affermato che la Corte deve sollecitare d'ufficio l'inoltro, da parte della cancelleria presso la corte d'appello, dell'attestazione concernente l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., ove mancante, con estrazione della copia cartacea della comunicazione PEC inoltrata alle parti ritualmente asseverata (Sez. 2, 31 luglio 2018, n.20229).

Nondimeno, è stata ritenuta inidonea a far decorrere il termine ex art. 348-ter c.p.c. la comunicazione che non consente di conoscere la natura del provvedimento adottato (mancava l'indicazione che l'ordinanza era stata resa ex art. 348-bis c.p.c.), implicante lo

---

<sup>13</sup> Annotata da G. TARANTINO, *Spetta all'imprenditore l'onere di controllare la PEC comunicata al registro delle imprese*, in *Dir. egiust.*, 2018.

<sup>14</sup> Come modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90.

<sup>15</sup> Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modif., del d.l. n. 90 del 2014.

<sup>16</sup> In questo senso, anche anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., novellato dal d.l. n. 90 del 2014, n. 90, conv. con modif. nella legge n. 114 del 2014, Sez. 6 - 1, 17 settembre 2015, n. 18278.

speciale regime d'impugnazione previsto per tale caso (Sez. 6 - L, 11 settembre 2015, n. 18024; conforme, Sez. 6 - 3, 30 settembre 2016, n. 19352; Sez. 6 - 3, 18 maggio 2018, n. 12342).

*Decorrenza del termine per le impugnazioni nell'ambito del cd. rito Fornero per l'impugnazione dei licenziamenti.* E' ormai consolidato il principio per cui «Nel rito di cui alla l. n. 92 del 2012, la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 e segg. c.p.c., è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso, adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame, a differenza del codice di rito, che lo faceva decorrere unicamente dalla notificazione ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del cd. termine lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c.». (Sez. L, 3 agosto 2016, n. 16216).

Costituiscono applicazioni del medesimo indirizzo le pronunce secondo cui «Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incumbente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.”, norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria» (Sez. L, 28 settembre 2016, n. 19177; conforme Sez. L, 20 dicembre 2016, n. 26344; Sez. L, 13 gennaio 2017, n. 794; Sez. L, 22 marzo 2017, n. 7351; Sez. L, 27 marzo 2017, n. 7799; Sez. L, 2 maggio 2017, n. 10630) e quella per cui «Il termine di trenta giorni per il reclamo di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incumbente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.”, in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria». (Sez. 6 - L, 13 marzo 2018, n. 6059).

Tuttavia, Sez. 6 - L, 11 maggio 2017, n. 11598, ha ritenuto la comunicazione in concreto inidonea a far decorrere il termine breve in un caso in cui dalla stampa dell'allegato del biglietto di cancelleria della corte d'appello inviato via PEC risultava trasmessa copia delle sole pagine dispari della sentenza, quale errore materiale che ha impedito alla parte, e per essa al difensore, di avere piena conoscenza del testo della sentenza, e quindi di predisporre la difesa usufruendo per intero del già breve termine previsto dalla legge. In senso analogo, Sez. L, 16 maggio 2016, n. 10017 (conformi, Sez. L, 16 gennaio 2017, n. 856, e Sez. L, 24 ottobre 2017, n. 25136), ha escluso l'idoneità del mero avviso di deposito di sentenza a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione, occorrendo la comunicazione del testo integrale della sentenza, atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporre l'eventuale impugnazione.

*Decorrenza del termine in materia fallimentare.* E' stato affermato che «La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, in l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione

in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.» (Sez. 1, 20 maggio 2016, n. 10525; conformi Sez. 6 - 1, 30 gennaio 2017, n. 2315, Sez. 1, 20 aprile 2017, n. 9974<sup>17</sup>, Sez. 1, 9 ottobre 2017, n. 23575).

*Decorrenza del termine ai fini dell'opposizione agli atti esecutivi.* E' stata ritenuta idonea a far decorrere il termine di decadenza di 20 giorni, una comunicazione (effettuata a mezzo PEC) non contenente il testo integrale dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo, in ragione della peculiare natura del processo esecutivo e richiamando il consolidato orientamento interpretativo in ordine alla "sufficienza", ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c., della conoscenza anche solo di fatto dell'atto da opporre, rilevando l'atto esecutivo nella sua oggettiva esistenza, secondo il seguente principio di diritto «Ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. c.p.c., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese; ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa». (Sez. 3, 13 febbraio 2018, n. 3430<sup>18</sup>; conforme, Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15193).

*Decorrenza del termine nel procedimento sommario di cognizione.* Nel senso della decorrenza del termine per impugnare dalla comunicazione dell'ordinanza, purché comunicata nel testo integrale, si sono espresse Sez. 3, 23 marzo 2017, n. 7401, Sez. 6 - 2, 8 marzo 2017, n. 5840, e Sez. 2, 6 giugno 2018, n. 14478.

In particolare, Sez. 6 - 2, 9 maggio 2017, n. 11331, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 702-*quater* c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria.

E' stata anche affermata la validità della comunicazione telematica dell'ordinanza conclusiva del procedimento emessa in formato cartaceo, effettuata in data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, del d.l. n. 179 del 2012, cit. (introdotto dall'art. 52, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in legge n. 114 del 2014 e successivamente ancora modificato dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in legge n. 132 del 2015), seppur priva della firma digitale del cancelliere, avuto riguardo all'attività

---

<sup>17</sup>Annotata da G. CALVETTI, *Termine breve per ricorrere in Cassazione e l'evaporazione della distinzione tra comunicazione e notificazione*, in *Dir. & Giust.* fasc.71, 2017, p. 9.

<sup>18</sup> V. nota di S. CALVETTI, *Comunicazione incompleta del provvedimento da opporre: il termine per l'opposizione decorre comunque*, in *Dir. & Giust.*, fasc.28, 2018, p. 5.



del cancelliere consistita nel trasmettere all'indirizzo PEC del destinatario il testo integrale dell'ordinanza, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera che vi sia comunque certezza che il provvedimento sia stato portato a compiuta conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza (Sez. 2, 27 settembre 2017, n. 22674).

Tuttavia, con riferimento alle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, pure regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, Sez. 1, 22 marzo 2018, n. 7154, ha affermato che «In assenza di normativa speciale circa la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa ex art. 702-*quater* c.p.c., non rileva che la comunicazione dell'ordinanza sia avvenuta in forma integrale a mezzo Pec, dovendo trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 133, comma 2, c.p.c. (come modificato con l'art. 45, comma 1, lett. b) del d.l. n. 90/2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014) secondo il quale la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.».

*Opposizione alla dichiarazione di adottabilità.* Inizialmente, Sez. 1, 4 dicembre 2014, n. 25662, aveva escluso l'idoneità della comunicazione della sentenza effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC a determinare la decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, quand'anche essa sia eseguita con l'invio dell'intero testo del provvedimento ed in epoca anteriore alla modifica dell'art. 133 c.p.c., atteso che la citata disposizione della legge n. 184 del 1983 richiede espressamente la notificazione dell'atto.

Tale interpretazione sembra, però, superata dalla giurisprudenza successiva, che ha invece sottolineato la specialità delle disposizioni in materia, con la previsione di un regime speciale di decorrenza del termine per impugnare collegato alla notificazione effettuata dalla cancelleria (Sez. 1, 19 ottobre 2016, n. 21193, Sez. 1, 15 novembre 2017, n. 27139).

In particolare, Sez. 6 - 1, 6 dicembre 2017, n. 29302, ha osservato che «la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, tenuto conto che la natura di "lex specialis", da riconoscere alla previsione di detto termine, porta ad escludere l'applicabilità della norma generale, posta dall'art. 133 c.p.c. (sia nell'originaria formulazione, sia in quella introdotta dall'art. 45, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella l. 114 del 2014), senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta per via telematica, atteso il chiaro tenore dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 221 del 2012, posto che il principio acceleratorio, sotteso alla disciplina in esame, trova la sua "ratio" nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione all'assetto relativo allo stato del minore, senza sacrificare in modo apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo ad un modesto maggior impegno.».

Infine, Sez. 1, 24 aprile 2018, n. 10106, nel confermare la decorrenza del termine in esito alla notificazione eseguita di ufficio, ha ulteriormente ribadito che la stessa può essere effettuata a mezzo PEC («In tema d'impugnazione della pronuncia sullo stato di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della corte d'appello ex art. 17 della l. n. 184 del 1983, da cui decorre il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, può essere effettuata non solo mediante ufficiale giudiziario ex art. 137

c.p.c. bensì anche mediante notificazione della cancelleria a mezzo posta elettronica ex art. 149 bis c.p.c.»). Va, peraltro, evidenziato che la notifica eseguita a cura della cancelleria a mezzo PEC è stata ritenuta idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione anche nel caso di mancata indicazione nell'oggetto del messaggio, della natura dell'atto notificato, poiché è onere della parte aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono all'indirizzo PEC ed esaminarne il contenuto, analogamente a quanto avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta o recapitato dall'ufficiale giudiziario (Sez. 1, 22 agosto 2018, n. 20947).

**4. Il domicilio digitale.** L'adozione della PEC nel settore giustizia come mezzo di comunicazione agevole e nel contempo sicuro ed affidabile ha posto le premesse per l'introduzione - dapprima attraverso l'elaborazione giurisprudenziale dipoi con formale recepimento normativo - della nuova figura del "domicilio digitale".

**4.1. L'elaborazione giurisprudenziale.** Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10143, ha elaborato, con innovativa pronuncia, il concetto del "domicilio digitale", in tal modo reinterpretando l'obbligo di cui all'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui gli avvocati - i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati - devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in difetto, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita. Infatti, valorizzando le norme in tema di indicazione dell'indirizzo PEC del difensore, è stato affermato il principio per cui a «partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 l. 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». Il ragionamento seguito dalla Corte muove dalla *ratio* dell'onere di domiciliazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 (identificata nell'agevolare e velocizzare le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali), per poi soffermarsi sulle nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico e sulle conseguenti modifiche intervenute anche sul corpo del codice di procedura civile, sino a ritenere che, a decorrere dal 1° febbraio 2012 (epoca di entrata in vigore delle sopra riportate modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c.), si venga a determinare un'irragionevolezza intrinseca (poiché l'introduzione di una modalità di notificazione estremamente agevole - quale quella a mezzo PEC - viene a soddisfare *ex se* l'esigenza di semplificazione, non giustificandosi più la domiciliazione *ex lege* in cancelleria), nonché un'ingiustificata differenziazione (perché nel giudizio in cassazione l'indicazione in ricorso dell'indirizzo PEC già vale ad escludere la domiciliazione *ex lege* in cancelleria, mentre ciò non varrebbe nel giudizio di merito, per il quale l'art. 125 c.p.c. prevede solo l'obbligo di indicare l'indirizzo PEC). Pertanto, in base ad un'interpretazione adeguatrice, è stato affermato che, in simmetria con l'art. 366 c.p.c. e coerentemente alla nuova formulazione dell'art. 125 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 82 cit., all'onere dell'elezione di domicilio si affianca - a partire dal 1° febbraio 2012 - la possibilità di indicazione dell'indirizzo PEC (strumento più spedito e

di maggiore garanzia per il destinatario rispetto alla notifica in cancelleria), con la conseguente preclusione della notifica in cancelleria in caso di indicazione del “domicilio digitale”.

**4.2. Il recepimento normativo.** La soluzione individuata dalle Sezioni Unite - seguita e sviluppata da diverse pronunce (Sez. 6 - 2, 18 marzo 2013, n. 6752, Sez. L, 18 giugno 2014, n. 13857, Sez. 1, 27 ottobre 2015, n. 21892, Sez. 6 - 2, 14 settembre 2017, n. 21335; Sez. 2, 28 novembre 2017, n. 28374) - è stata recepita dal legislatore, che, con l'art. 52, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto l'art. 16-*sexies* del d.l. n. 179 del 2012, cit., rubricato «Domicilio digitale», in virtù del quale, eccettuata l'ipotesi di cui all'art. 366 c.p.c., «quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia».

La nuova disposizione, di carattere processuale, è stata ritenuta di immediata applicazione («In materia di notificazioni al difensore, la regola del cd. “domicilio digitale”, prevista dall'art. 16 *sexies* del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del d.l. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del “tempus regit actum”»: Sez. 6 - 3, 14 dicembre 2017, n. 30139). Pertanto, a seguito di introduzione della norma sul “domicilio digitale” - corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza - la notificazione dell'impugnazione (nella specie, l'atto di appello) va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.» (Sez. 3, 11 luglio 2017, n. 17048; conformi, Sez. 6 - 3, 14 dicembre 2017, n. 30139<sup>19</sup>; Sez. 3, 31 maggio 2018, n. 13775; Sez. 3, 8 giugno 2018, n. 14914<sup>20</sup>).

Nel solco di tale indirizzo, Sez. U, 28 settembre 2018, n. 23620, ha precisato che, per effetto dell'introduzione del “domicilio digitale”, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che, proprio in virtù di tale disposizione, il difensore è obbligato a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è a sua volta obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel ReGIndE (che sono, per l'appunto, pubblici elenchi).

Ciò non toglie che, ove il difensore abbia eletto il proprio domicilio presso la cancelleria del giudice adito, la notifica ad istanza di parte possa essere ritualmente

<sup>19</sup> Annotata da M. SUMMA, *La Cassazione mette un freno alle notificazioni effettuate in cancelleria*, in *Dir. & Giust.*, fasc.203, 2017.

<sup>20</sup> Annotata da G. VITRANI, *Nullità della notificazione non effettuata presso il domicilio digitale*, in *ilprocessotelematico.it*, 17 luglio 2018.

effettuata presso la cancelleria, senza necessità di utilizzare l'indirizzo PEC indicato nell'atto (in tal senso, Sez. 6 - 2, 10 novembre 2015, n. 22892). Al contrario, le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite, per i processi cui risulta applicabile la disciplina dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, cit., esclusivamente presso l'indirizzo PEC del difensore della parte, senza che rilevi l'eventuale elezione di domicilio presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere, mediante PEC, ai sensi del comma 4 della citata norma, per causa non imputabile al destinatario, nel qual caso trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. e può rilevare l'elezione di domicilio (Sez. 6 - 1, 15 settembre 2017, n. 21519; conforme Sez. 2, 10 maggio 2018, n. 11316 e Sez. 2, 9 agosto 2018, n. 20698, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136, comma 3, c.p.c. e 16, comma 8, del d.l. n. 179 del 2012, «non essendo il sistema configurato dalle disposizioni, imperniato sulla imputabilità o meno della causa al destinatario, impeditivo o gravemente limitativo del diritto di difesa del medesimo destinatario.». In senso conforme, da ultimo, anche Sez. 2, 28 dicembre 2018, n. 33547).

In ogni caso, è stato precisato che la notifica eseguita in cancelleria anziché all'indirizzo PEC non è inesistente ma nulla, con conseguente possibilità di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo: infatti, «nonostante l'errata individuazione da parte dell'appellante delle modalità di notificazione applicabili alla fattispecie, l'avvenuta consegna dell'atto ad opera dell'ufficiale giudiziario competente in forme corrispondenti a quelle consentite da disposizioni tuttora in vigore, sia pure in via sussidiaria rispetto a quelle concretamente applicabili, assicura infatti la riconducibilità del procedimento notificatorio ad uno degli schemi astrattamente prefigurati dal legislatore; risulta pertanto giustificata l'affermazione della mera nullità della notifica e dell'intervenuta sanatoria della stessa, con efficacia retroattiva, per effetto della costituzione dell'appellato, con la conseguente esclusione dell'inammissibilità del gravame.» (Sez. 6 - 1, 15 giugno 2017, n. 14958<sup>21</sup>).

In senso analogo, nel giudizio in cassazione, è stata respinta l'eccezione di inammissibilità del controricorso in quanto notificato presso la cancelleria anziché in via telematica all'indirizzo PEC indicato dal difensore della ricorrente, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, considerata la difesa svolta sul punto dalla parte ricorrente, escludendosi la sanzione dell'inesistenza (Sez. 2, 28 febbraio 2017, n. 5200).

**4.3. Individuazione dell'indirizzo PEC rilevante ai fini del domicilio digitale.** Ai fini della corretta applicazione della disciplina in tema di domicilio digitale è fondamentale l'individuazione dell'indirizzo PEC rilevante ai fini delle comunicazioni e notificazioni processuali.

**4.3.1. Invalidità della notifica eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici elenchi.** Sul punto, è stato affermato che «In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne

---

<sup>21</sup>Annotata da E. MATTIOLI, *Notifica in cancelleria anziché all'indirizzo PEC dell'avvocato: è nulla, non inesistente*, in *Dir. & Giust.*, fasc.104, 2017, p. 1.

consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.» (Sez. 6 - 1, 11 maggio 2018, n. 11574; in senso conforme Sez. 2, 1° ottobre 2018, n. 23738<sup>22</sup>).

In particolare, con riferimento alla notificazione degli atti processuali nei confronti dell'Avvocatura di Stato, è stato chiarito che «l'uso dell'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali è causa di nullità della notifica, la quale è sanata, con efficacia "ex tunc", dall'opposizione del Ministero ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, non ostando alla produzione di tale effetto l'affermazione per cui la parte pubblica non disporrebbe di altro mezzo per fare valere l'inefficacia del decreto prevista dall'art. 5, comma 2, della l. n. 89 cit., atteso che detta norma concerne la diversa e non assimilabile ipotesi della mancata notificazione.» (Sez. 2, 9 maggio 2018, n. 11154). Pertanto, in disparte - anche in tale caso - dell'applicazione del principio di raggiungimento dello scopo, risulta chiaro che ai fini processuali deve essere utilizzato l'indirizzo PEC censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 del d.m. n. 44 del 2011(ReGInde).

Nella medesima linea interpretativa è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo al diverso indirizzo PEC indicato nell'atto processuale («La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale.»: Sez. 6 - L, 25 maggio 2018, n. 13224). In senso analogo, è stata ritenuta validamente effettuata la notifica del decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 380-*bis*, comma 2, c.p.c., all'indirizzo PEC del difensore risultante dal ReGInde, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.c. e dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, cit., senza che possa assumere rilievo l'eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi (Sez. 6 - L, 17 ottobre 2018, n. 25948).

**4.3.2. Comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC ed indicazione del domiciliatario.** E' stata attribuita prevalenza alla comunicazione telematica eseguita all'indirizzo PEC del difensore, quale risultante dal ReGInde, escludendo la necessità di curare l'adempimento presso il domiciliatario indicato («In tema di procedimento ex art. 380 bis c.p.c., la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale e della proposta del relatore è validamente effettuata all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., in l. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato.»: Sez. 6 - L, 24 maggio 2018, n. 12876).

D'altro canto, è stata ritenuta rituale la notifica della sentenza di appello eseguita a mezzo PEC al domiciliatario invece che all'indirizzo PEC del difensore, considerato che quest'ultimo, nell'atto di appello aveva eletto domicilio presso un determinato studio legale, mentre aveva dichiarato espressamente ai sensi della vigente normativa, di voler

---

<sup>22</sup> Annotata da M. NARDELLI, *L'indirizzo PEC e i registri validi per la rituale notificazione telematica*, in *ilprocessotelematico.it*, 15 novembre 2018.

ricevere “tutte le comunicazioni e gli avvisi” al numero di fax (ivi indicato) “o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata” (anch’esso indicato), in tal modo esprimendo la volontà di restringere l’utilizzo della PEC agli atti provenienti dall’ufficio, mentre il mancato riferimento alla ricezione delle “notificazioni” (tipici atti di parte) era chiaro indice della volontà di delegare al domiciliatario la ricezione di tali atti, senza alcuna restrizione di sorta, non essendovi necessità dell’indicazione nell’atto dell’indirizzo PEC del domiciliatario (Sez. 6 - 2, 11 maggio 2017, n. 11759<sup>23</sup>).

Occorre, però, evidenziare che, nell’ipotesi di elezione di domicilio “fisico” presso uno studio con sede nella circoscrizione dell’autorità giudiziaria adita ed indicazione come domicilio “digitale” dell’indirizzo PEC del *dominus*, la Corte (Sez. 1, 22 agosto 2018, n. 20946) ha dichiarato inesistente (insuscettibile di sanatoria) la notifica effettuata all’indirizzo PEC del domiciliatario “fisico” - con conseguente inidoneità della stessa a determinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione - quale soggetto non legittimato a ricevere l’atto, così come, per giurisprudenza consolidata (Sez. 6 - 1, 12 ottobre 2015, n. 20468), non avrebbe potuto eseguire direttamente la notificazione.

E’ evidente, pertanto, che l’affermazione del concetto di “domicilio digitale” tende ormai a rendere residuale il campo di applicazione del “domicilio fisico”, anche se si registrano ancora alcune oscillazioni interpretative sul rilievo da attribuire alla figura del domiciliatario.

**4.3.3. Applicazioni nel giudizio in cassazione.** In riferimento alla disposizione, speciale per il giudizio in cassazione, di cui all’art. 366 c.p.c., Sez. U, 31 maggio 2016, n. 11383, in fattispecie anteriore alla disciplina sulle comunicazioni telematiche obbligatorie ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, cit., ha affermato che «ai sensi degli artt. 136 e 366 c.p.c., in virtù di un’interpretazione orientata all’effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, il cancelliere può eseguire la comunicazione dei provvedimenti tramite deposito in cancelleria (sempre che il difensore non abbia eletto domicilio in Roma) solo se non è andata a buon fine la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, né quella via fax.»

La disposizione di cui all’art. 366, comma 2, c.p.c., è stata comunque intesa come un domicilio alternativo: «In tema di giudizio per cassazione, allorché il ricorrente abbia eletto domicilio in Roma, indicando altresì l’indirizzo di posta elettronica certificata, il controricorso può essere indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio, sia a mezzo posta elettronica, in quanto l’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. consente le notificazioni in via alternativa - con l’uso della disgiuntiva “ovvero” - all’uno o all’altro luogo.» (Sez. 6 - 3, 10 marzo 2014, n. 5457). Peraltro, è stato affermato, che “Ai sensi dell’art. 366, comma 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 25, comma 1, lett. i), n. 1, della l. 12 novembre 2011, n. 183, è valida la notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria, senza che rilevi l’indicazione, nel ricorso, dell’indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata al proprio ordine, poiché la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma.” (Sez. 6 - 3, 16 luglio 2015, n. 14969).

Inoltre, come evidenziato da Sez. 6 - 3, 27 novembre 2014, n. 25215, «Nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall’art.

---

<sup>23</sup>Annotata da F. VALERIO, *E’ consentita la notifica telematica al domiciliatario anche se l’indirizzo PEC non è indicato nell’elezione di domicilio*, in *Dir. & Giust.*, fasc.83, 2017, p. 10.

25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria.» (conforme Sez. 6 - 3, 5 ottobre 2017, n. 23289). Tuttavia, tale principio non è stato ritenuto applicabile agli uffici di merito per i quali è divenuto operativo il regime introdotto dall'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. in l. 6 agosto 2008, n. 133 (abilitativo delle notificazioni e comunicazioni telematiche) e l'utilizzo della PEC non è soggetto ad alcun limite; di conseguenza, in tale differente contesto è stata reputata irrilevante l'eventuale limitazione apposta dal difensore - che abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo PEC debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria - giacché una simile restrizione non si giustifica in un sistema proiettato verso la dematerializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione (Sez. L, 10 ottobre 2018, n. 25086).

**4.3.4. Applicazioni in materia fallimentare.** In riferimento al procedimento in materia fallimentare, è stato affermato che «Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese» (Sez. 1, 13 settembre 2016, n. 17946, Sez. 1, 12 gennaio 2017, n. 602, Sez. 6 - 1, 10 ottobre 2017, n. 23728).

D'altro canto, è stata dichiarata nulla la notifica del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare notificato ad un indirizzo PEC attribuito a due società diverse ma con simile denominazione per incertezza assoluta nell'identificazione del soggetto destinatario della notifica (Sez. 6 - 1, 12 gennaio 2018, n. 710<sup>24</sup>).

**5. L'atto processuale in forma di documento informatico: firma digitale, formato, copie, deposito telematico.** In ordine all'atto processuale telematico ed alla verifica del rispetto della normativa, anche regolamentare in materia<sup>25</sup>, la giurisprudenza di legittimità si è trovata in prima analisi a giudicare quanto avvenuto nei gradi di merito, dal momento che presso la Corte di cassazione non è ancora stato attivato il deposito telematico degli atti, in assenza dell'apposito decreto di cui all'art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, cit. Rispetto a tale giudizio, pertanto, si è imposta la necessità di tradurre in copie analogiche il “fenomeno digitale”, ciò che ha suscitato diverse questioni, che verranno approfondite nel successivo § 6.

**5.1. Firma digitale e requisito di sottoscrizione dell'atto.** La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e recante la firma digitale dello stesso, a norma dell'art. 15 del d.m. n. 44 del 2011, non è nulla per mancanza di sottoscrizione poiché la firma

---

<sup>24</sup> Annotata da T. PRATOVECCHI, *Nulla la notifica eseguita a mezzo PEC ad un indirizzo attribuito a più soggetti distinti, in ilprocessotelematico.it*, 28 marzo 2018. L'autore si sofferma sul problema dell'attribuzione del medesimo indirizzo PEC a più soggetti, richiamando in proposito la circolare n. 77684 del 9 maggio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.

<sup>25</sup> Per la ricostruzione delle fonti normative del p.c.t. e, in particolare, per la disciplina sull'atto processuale in forma di documento informatico, si rinvia alla relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo n. 175 del 12 dicembre 2017.

digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del d.lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dall'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, conv. in l. n. 24 del 2010, essendo garantita l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità dello stesso, se non dal suo autore e sempre che non sia frattanto intervenuta la pubblicazione (Sez. 3, 10 novembre 2015, n. 22871; conforme Sez. 1, 18 gennaio 2017, n. 9562). Sull'equiparazione della firma digitale alla sottoscrizione autografa, si era espressa in precedenza anche Sez. 6 - 1, 20 ottobre 2015, n. 21285.

In ordine al deposito telematico della sentenza, è stato precisato che «dal momento della sua trasmissione per via telematica mediante PEC, il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 c.p.c. Ne consegue che è del tutto irrilevante la successiva trasmissione, sempre a mezzo PEC e a causa di un problema tecnico relativo al precedente invio, di altra sentenza relativa alla medesima controversia.» (Sez. 6 - L, 23 agosto 2016, n. 17278).

Inoltre, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione è stato chiarito che, nel caso di redazione della sentenza in formato elettronico, non rileva il momento della trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì quello dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati (Sez. 2, 9 ottobre 2018, n. 24891). In effetti, la decorrenza del termine è collegata alla pubblicazione della sentenza che, nel caso di deposito telematico, richiede l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria e l'inserimento dello stesso nel registro informatico con il numero di cronologico, adempimento necessario perché l'atto possa essere consultato dalle parti.

La necessità della sottoscrizione digitale, in caso di atto predisposto in forma di documento informatico, è stata nettamente affermata da Sez. 6 - 3, 8 giugno 2017, n. 14338, secondo cui «L'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.». Il medesimo principio è stato ribadito anche a sezioni unite (Sez. U, 24 settembre 2018, n. 22438), con pronuncia che, se pure riferita, nella specie, al ricorso per cassazione predisposto in forma di documento informatico e notificato a mezzo PEC, assume valenza generale, sul rilievo che l'atto processuale «dovrà essere il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 20 del c.a.d.», quale norma generale che, nell'attribuire al documento così sottoscritto l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c., individua i caratteri del documento informatico, in grado di soddisfare il requisito della sottoscrizione dell'atto processuale che, in base alle regole del codice di rito (e, dunque, in base alla legge del processo), si rende necessaria.

Sull'equivalenza della firma "CADES" e di quella "PADES" per la disciplina speciale sul p.c.t. e secondo la normativa europea in materia, sono state interpellate le Sezioni Unite, che, con argomentata sentenza, hanno affermato il principio secondo cui «In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".



Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale.» (Sez. U, 27 aprile 2018, n. 10266<sup>26</sup>; in senso conforme, Sez. 2, 29 novembre 2018, n. 30927).

**5.2. Procura alle liti rilasciata in calce all'atto processuale in caso di notifica telematica.** Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15200 ha chiarito che è inapplicabile la disciplina speciale dettata per l'ipotesi di redazione dell'atto in formato di documento informatico al caso dell'atto redatto in forma analogica, con relativa procura, e notificato in via telematica: «Nell'ipotesi di citazione, comprensiva di procura, formata in originale cartaceo, successivamente scansionata e notificata via posta elettronica certificata, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, che è diretto a stabilire quando la procura, che sia stata rilasciata su un documento nativo informatico ovvero nativo analogico, si debba considerare apposta in calce all'atto telematico cui si riferisce, e neppure le norme regolamentari emesse dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia in data 16 aprile 2014, atteso che tali norme si riferiscono alla diversa ipotesi cui l'atto da notificare sia un documento originale informatico e non un documento nativo analogico (in cui l'originale è cartaceo) comprensivo della procura e notificato a mezzo PEC, al quale non si applica la disciplina del processo telematico, ma solo quella relativa alla PEC.»

**5.3. Copie informatiche e copie analogiche<sup>27</sup>.** In ordine all'attestazione del cancelliere di autentica della copia analogica della sentenza digitale, Sez. L, 19 giugno 2017, n. 15074, ha chiarito che «L'attestazione di conformità all'originale della copia, resa dal cancelliere, della sentenza civile in forma digitale dimostra anche l'avvenuta sottoscrizione di quest'ultima da parte del giudice, senza possibilità di contestazione, se non tramite querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.»

Con riferimento, invece, al potere di autentica appositamente conferito ai difensori, Sez. L, 8 novembre 2017, n. 2647, ha precisato che «In tema di processo telematico, le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all'originale, anche se prive della firma del cancelliere, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, nel testo "ratione temporis" vigente (la comunicazione della sentenza impugnata era stata effettuata il 4.8.2015), disposizione applicabile a tutti gli atti digitalizzati, come si desume dal tenore letterale della norma, riferito all'intero contenuto del fascicolo informatico.» In motivazione, la Corte ha argomentato il principio, chiarendo che «Il comma 9 bis dell'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 2012, nel testo vigente "ratione temporis" deve ritenersi applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio perché non prevede alcuna espressa delimitazione di carattere temporale ma pone, invece, l'accento sul contenuto

---

<sup>26</sup>Annotata da A. MERONE, *Impiego di firme elettroniche secondo formati equivalenti e validità dell'atto processuale telematico*, in *ilprocessocivile.it*, fasc., 11 luglio 2018.

<sup>27</sup> In ordine alla disciplina delle copie informatiche ed analogiche ed al potere di autentica conferito ai difensori, si rinvia alla relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo, n. 130 del 18 luglio 2016, § 5.

del “fascicolo informatico”, tanto da chiarire nell’“incipit” che le copie informatiche presenti nei fascicoli informatici dei “procedimenti indicati nel presente articolo” equivalgono all’originale. Va osservato che la disposizione non avrebbe alcun ragione di essere ove fosse riferita ai soli atti per i quali, a decorrere dal 30.6.2014 è obbligatorio il Processo Civile Telematico perché si tratterebbe all’evidenza di “atti nativi digitali”. In realtà è proprio l’apertura della norma che attesta la volontà del legislatore di estendere l’ambito di applicazione della disposizione in esame oltre l’area della obbligatorietà e addirittura della facoltatività del deposito telematico, disponendone l’applicazione a tutti gli atti “digitalizzati” in conformità al P.C.T. (quindi proprio alle copie informatiche presenti nei fascicoli informatici)». L’ampia motivazione sembra intesa a superare l’interpretazione precedente (Sez. 6 - 3, 11 febbraio 2016, n. 2791), secondo cui il potere di conformità era ritualmente espletabile solo nei giudizi iniziati successivamente al 30 giugno 2014 ed in riferimento agli atti originali telematici.

Quanto, poi, ai requisiti dell’autentica, Sez. L, 16 agosto 2018, n. 20747, ha affermato che l’attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, con tutti gli elementi propri rispetto allo scopo e, con riguardo alla firma digitale, al fatto che nell’originale vi è tale firma; la regolarità del documento attestato si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, che è onerata di allegare l’esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione (sicché, nella specie, è stata ritenuta insufficiente, oltre che tardiva, la contestazione relativa alla mancata indicazione di formati, tipologia di firma digitale, stato di validità dell’eventuale certificato associato alla firma, eventuale esistenza di una marca temporale).

**5.3. Regime del deposito dell’atto processuale (telematico o cartaceo).** La Corte è stata investita della questione relativa all’individuazione delle conseguenze del mancato rispetto del regime normativamente previsto per il deposito degli atti, non affrontata espressamente dalla disciplina speciale sul p.c.t.<sup>28</sup>

Sul punto, ha assunto un rilievo fondamentale, anche per orientare l’interpretazione della giurisprudenza di merito, Sez. 2, 12 maggio 2016, n. 9772, secondo cui «Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.».

Il medesimo principio è stato ripreso da Sez. L, 4 novembre 2016, n. 22479 (conforme, Sez. 6 - 1, 9 novembre 2017, n. 26622), secondo cui «In tema di deposito telematico di atti, l’art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, *ratione temporis* applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli

---

<sup>28</sup>In proposito, anche in ordine alla diversa questione delle conseguenze derivanti dalla violazione delle regole e specifiche tecniche sul p.c.t., si rinvia alla sintetica trattazione svolta nella relazione dell’Ufficio del massimario e del ruolo n. 175 del 12 dicembre 2017, § 5.

ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento, sicché, l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità, e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo cui, a norma dell'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l'individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente - integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini.».

Pertanto, può dirsi che la giurisprudenza di legittimità si è orientata ad applicare in maniera ampia il principio di raggiungimento dello scopo (nonché l'istituto della remissione in termini), come già per le irritualità esaminate nel § 2.2.1. in riferimento alla notificazione telematica.

E' stato, però, precisato che l'obbligo del deposito telematico non si applica ai funzionari di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio (Sez. 6 - L, 1° giugno 2018, n. 14062<sup>29</sup>). Nel caso sottoposto alla Corte, effettuato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in un procedimento in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il dipendente delegato a rappresentare l'Inps, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudice, aveva depositato presso la cancelleria del giudice l'atto di dissenso dalle conclusioni del consulente in formato analogico; quindi, depositato tempestivamente dall'Inps il ricorso ai sensi dell'art. 445-*bis*, comma 6, c.p.c., il giudice aveva provveduto a depositare decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo e a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, rilevando che il deposito di un atto in forma analogica, violando l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 16-*bis* del d.l. n. 179 del 2012, cit., era inidoneo allo scopo di esprimere validamente le contestazioni all'accertamento tecnico. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Inps enunciando il principio per cui «per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo», dando anche conto dei motivi di tale disciplina specifica per questa categoria di soggetti processuali, in quanto la loro esclusione dall'obbligo del deposito telematico era stata introdotta con il d.l. n. 90 del 2014, cit., al fine di alleviare l'impatto della novità sull'organizzazione delle pp.aa., mentre solo successivamente, con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, era stata introdotta la facoltatività del deposito telematico anche per questi soggetti.

**5.4. Ricorso depositato in via telematica: litispendenza e tempestività.** L'art. 16-*bis*, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, cit., stabilisce che «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.».

In applicazione di tale disciplina, Sez. 6 - 2, 19 gennaio 2018, n. 1366, in tema di individuazione del momento rilevante ai fini della litispendenza, ha affermato che: «In caso di continenza di cause, l'una introdotta con rito ordinario e l'altra mediante deposito telematico di un ricorso per decreto ingiuntivo, la pendenza del procedimento monitorio va valutata, ai fini dell'individuazione del giudizio preveniente, con riferimento

---

<sup>29</sup> Annotata da S. BOGINI, *Deposito di atti e documenti da parte dei dipendenti di cui si avvalgono le PP.AA. per stare in giudizio*, in *ilprocessotelematico.it*, 25 giugno 2018.

al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ex art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012 e non da quella successiva in cui il ricorso è stato effettivamente iscritto a ruolo da parte del personale di cancelleria, essendo l'intento del legislatore quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte e riconducibili agli eventuali, sebbene non auspicabili, ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria.».

In materia fallimentare, la tempestività del ricorso in opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, ove depositato telematicamente, è stata parimenti collegata al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna («In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, mediante deposito presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 99, comma 1, l.fall. Ne deriva che, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, insufficiente essendo la sua mera notifica, entro detto termine, all'indirizzo PEC del curatore.»): Sez. 6 - 1, 1° marzo 2018, n. 4787).

**5.5. Deposito di atti eccedenti la misura massima consentita mediante invii multipli: condizioni per la tempestività in ambito fallimentare.** Sez. 1, 5 dicembre 2018, n. 31474, in continuità con Sez. 1, 14 ottobre 2015, n. 20746, ha affermato che, in sede di opposizione allo stato passivo, «secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso, quest'ultimo ed il fascicolo di parte contenente i documenti prodotti devono essere depositati contestualmente, stante il disposto dell'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., sicché, ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di PEC eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche» (pari a trenta *megabyte*, come previsto dall'art. 14 del decreto dirigenziale S.I.A. del 16 aprile 2014), «il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi, purché gli stessi siano coevi - cioè strettamente consecutivi - al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza», secondo la disciplina appositamente dettata dall'art. 16-*bis* del d.l. n. 179 del 2012, cit. come modificato dall'art. 51, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in l. 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del Tribunale nella quale si era tenuto conto soltanto della documentazione depositata dall'opponente lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa a distanza di uno o due giorni.

**6. L'atto in forma di documento informatico ed il deposito nel giudizio di legittimità.** Come osservato in premessa, l'applicazione della disciplina speciale sul p.c.t. nel giudizio di legittimità è “complicata” dall'attuale inammissibilità del deposito telematico dell'atto in forma di documento informatico, in assenza dell'apposito decreto previsto dall'art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, cit., cosicché il deposito dell'originale elettronico non può che avvenire in copia analogica (stampata), corredata dalle relative attestazioni di conformità, in virtù del potere di autentica che è stato conferito al difensore dalla normativa primaria.

**6.1. Irritualità del deposito di memorie trasmesse a mezzo PEC.** In ragione dell'inammissibilità del deposito telematico, Sez. 6 - 3, 19 gennaio 2017, n. 1349, Sez. 6 - 3, 7 febbraio 2017, n. 3264, e Sez. 6 - 2, 3 marzo 2017, n. 5460, hanno ritenuto irrituale il deposito delle memorie trasmesse a mezzo PEC.

Nella stessa linea, è stato affermato che «In tema di giudizio di cassazione, il rispetto del termine per il deposito delle memorie scritte di parte deve essere verificato con riguardo al momento in cui le stesse pervengono in cancelleria, e non a quello in cui sono spedite, non essendo applicabili le modalità di spedizione previste, in via eccezionale, solo per il ricorso e il controricorso, atteso che non sono ancora operative, per il giudizio di legittimità, le norme relative al cd. processo telematico e che, pertanto, deve essere assicurato il diritto della controparte di prenderne visione entro un tempo ragionevole.» (Sez. 6 - 3, 10 agosto 2017, n. 19988).

**6.2. Deposito del ricorso e sottoscrizione digitale.** Nel giudizio di cassazione non operano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) ed il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte (Sez. 6 - 3, 23 marzo 2017, n. 7443<sup>30</sup>).

**6.3. Deposito in copia cartacea del ricorso (e del controricorso) predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC.** La Sesta sezione civile, nella composizione di cui al par. 41.2. delle tabelle della Corte, con l'ordinanza del 22 dicembre 2017, n. 30918 ha dichiarato di ufficio l'improcedibilità di un ricorso predisposto in originale telematico, sottoscritto con firma digitale, notificato a mezzo PEC e depositato in cancelleria in copia analogica priva di firma autografa e di attestazione di conformità, ex art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge n. 53 del 1994, a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c.

In tale situazione, premessi i necessari riferimenti al potere di attestazione appositamente conferito al difensore a norma dell'art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge n. 53 del 1994, con l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. 82 del 2005, il Collegio ha ritenuto che la copia analogica del ricorso digitale priva di attestazione di conformità non sia idonea ad integrare le condizioni di procedibilità richieste dall'art. 369, comma 1, c.p.c. facendo applicazione di principi già affermati in relazione al deposito del ricorso non già in originale bensì in copia non autenticata<sup>31</sup>.

L'officiosità del rilievo, senza che sia necessaria l'eccezione della controparte, viene pure fondata su orientamento consolidato<sup>32</sup>, così come l'irrilevanza della mancata contestazione del controricorrente, per non essere la materia nella disponibilità delle parti. Su quest'ultimo aspetto, in particolare, si osserva: «Il problema del rilievo della non contestazione si era già posto negli stessi termini in situazioni in cui, essendo stata depositata una mera fotocopia o una velina, al fine di evitare l'improcedibilità del ricorso per cassazione, era stata invocata l'applicazione dell'art. 2719 c.c. per il quale "le copie

<sup>30</sup>Annotata da G. VITRANI, *L'utilizzabilità della firma digitale nel processo di Cassazione*, in *ilProcessotelematico.it*, 25 luglio 2017.

<sup>31</sup>Sez. U, 10 ottobre 1997, n. 9861: «È improcedibile il ricorso per cassazione del quale sia stato depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione soltanto una copia non autenticata e non già l'originale.»

<sup>32</sup>Sez. 2, 18 settembre 2012, n. 15624, Sez. 6 - 2, 8 ottobre 2013, n. 22914, Sez. 2, 20 gennaio 2015, n. 870, Sez. 3, 7 febbraio 2017, n. 3132.

fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità .... non è espressamente disconosciuta”. In queste situazioni si è costantemente affermato (Cass. 1 dicembre 2005, n. 26222; 18 settembre 2012, n. 15624; 8 ottobre 2013, n. 22914; 26 maggio 2015, n. 10784) che tale regola si applica quando si tratta di attribuire ad un documento efficacia probatoria, da valere tra le parti, mentre non vale quando si è al di fuori dell’ambito probatorio e si devono operare verifiche, come quelle relative alla procedibilità del ricorso, che hanno implicazioni pubblicistiche e non sono nella disponibilità delle parti. Ciò spiega anche perché il comma 2 dell’art. 23 del C.A.D., non è richiamato dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 l. 53/1994».

Infine, a fronte dell’argomentazione difensiva, sviluppata in sede di memoria depositata ai sensi dell’art. 380-*bis*, comma 2, c.p.c., in ordine alla sanabilità dell’improcedibilità con la produzione di copia autenticata del ricorso in allegato alla memoria, è stato richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui è ammesso il deposito dell’originale separatamente e dopo la produzione della copia non autenticata, «ma a condizione che avvenga nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso (Cass. 20 gennaio 2015, n. 870 e Cass., 7 febbraio 2017, n. 3132)». Conclusione ulteriormente confortata con il rinvio a Sez. U, 2 maggio 2017, n. 10648, che, pur mitigando l’applicazione della sanzione di improcedibilità quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d’ufficio, ha però ribadito che, invece, «consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. L’improcedibilità, infatti, a differenza di quanto previsto in altre situazioni procedurali trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo».

In forza dei motivi sopra sintetizzati, è stato affermato il seguente principio di diritto: «Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte» (conformi, Sez. 6 - 1, 10 maggio 2018, n. 11367; Sez. 3, 26 giugno 2018, n. 16821; Sez. 3, 26 giugno 2018, n. 16822).

La questione è stata esaminata anche dalle Sezioni Unite, con la sentenza 27 aprile 2018, n. 10266, in riferimento ad un caso in cui i controricorsi - predisposti come originali telematici - erano stati depositati in copia cartacea con rituale attestazione di conformità. In tale pronuncia, la Corte ha valorizzato l’attestazione apposta sulla copia dal difensore, che assicura la garanzia di conformità ai corrispondenti documenti digitali; infatti, l’attestazione di conformità correttamente eseguita dal difensore è valsa a far ritenere pienamente rituale il controricorso depositato in copia analogica, consentendo al Collegio anche di superare l’eccezione di mancata apposizione della firma digitale, sollevata dal ricorrente, con conseguente liquidazione delle spese processuali in favore dei controricorrenti per effetto della dichiarata inammissibilità dei ricorsi per mancanza di procura speciale. In motivazione, in esito alla precisazione che il processo telematico non è stato ancora esteso al giudizio di cassazione, che resta, tuttora, un processo essenzialmente analogico (con la sola eccezione delle comunicazioni e notificazioni da

parte delle cancellerie delle sezioni civili), si afferma che ciò comporta «la necessità di estrarre copie analogiche (cioè cartacee) degli atti digitali», secondo l'espressa disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 3-*bis*, 6 e 9 della legge n. 53 del 1994, e dell'art. 23, comma 1, C.A.D., disposizioni che conferiscono al difensore, in qualità di pubblico ufficiale, il potere di attestare la conformità agli originali digitali delle copie del messaggio di posta elettronica certificata inviato all'avvocato di controparte, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, nonché degli atti allegati, comprensivi dalla relazione di notificazione. Quindi, si richiama l'ordinanza n. 30918 del 2017, nei termini seguenti: «Trattasi di principi di diritto, recentemente enunciati dal collegio previsto dal § 41.2 delle tabelle della Corte (Cass., Sez.6, ad. plen. 16/10/2017 - dep. 22/12/2017, n. 30765 e n. 30918), dai quali non v'è ragione di discostarsi e che, ora anche a sezioni unite, vanno ribaditi.»

Nondimeno, in esito ad ampia ed articolata motivazione, nella quale si ricostruisce analiticamente la normativa di settore e le ragioni tradizionalmente poste a fondamento dell'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Sesta sezione nella citata ordinanza, le Sezioni unite (Sez. U, 24 settembre 2018, n. 22438) hanno ritenuto di accedere ad un'interpretazione maggiormente improntata a salvaguardare il «diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio "mezzo", il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione europea, art. 6 CEDU)». In effetti - osserva il Supremo collegio - già le pronunce sopra richiamate (Sez. 6, n. 30918 del 2017 e Sez. U., n. 10266 del 2018) si erano orientate verso un'interpretazione evolutiva, in consonanza con il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale e con il principio di "non discriminazione" (quanto agli effetti giuridici) del documento digitale espresso dall'art. 46 del regolamento UE n. 910 del 2014 (eIDAS), allorché - in un contesto quale quello del giudizio di cassazione, in cui l'impianto e lo svolgersi della relativa disciplina processuale è, ancora oggi, ancorato ad una dimensione analogica (ossia cartacea) degli atti e dove, pertanto, non trovano applicazione le regole sul p.c.t. - hanno ritenuto ammissibile la formazione digitale del ricorso e il suo deposito in copia analogica autenticata, modalità che non trovano immediata corrispondenza nel paradigma segnato dal combinato disposto degli artt. 365 e 369, comma 1, c.p.c.

Partendo da tali premesse, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover compiere un ulteriore intervento nomofilattico, in senso ancor più liberale, nel solco della strada tracciata da Sez. U, 2 maggio 2017, n. 10648, in tema di limiti alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, in applicazione del principio di "strumentalità delle forme" degli atti del processo, siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire (in tal senso, Sez. 2, 12 maggio 2016, n. 9772). In virtù di tali assunti, evidenziato che la *ratio decidendi* dell'orientamento tradizionale richiamato dalla Sesta sezione per negare rilievo alla mancata contestazione della controparte risiedeva proprio nell'esigenza di escludere dubbi sulla conformità della copia semplice dell'atto, depositata agli atti, rispetto all'originale e che, viceversa, il

destinatario della notifica telematica del ricorso per cassazione predisposto in forma di documento informatico e sottoscritto con firma digitale è in grado di effettuare direttamente tale verifica di conformità, si è esclusa la sanzione dell'improcedibilità del ricorso non solo le volte in cui il controricorrente abbia depositato copia dell'atto ricevuto debitamente autenticata (come nel caso esaminato dalla Corte) ma anche allorché il controricorrente, ancorché tardivamente costituito, non abbia disconosciuto la conformità della copia semplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del C.A.D.

D'altro canto, il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorso notificato come documento informatico nativo digitale è stata reputata idonea a configurare, là dove se ne presenti l'eventualità, "una fattispecie a formazione progressiva", che si esaurisce in un lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole; con la conseguenza che, ove il destinatario della notifica del ricorso rimanga solo intimato (ovvero, nell'ipotesi di più destinatari, anche solo uno rimanga intimato), il ricorrente potrà depositare l'attestazione di conformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, così come il ricorrente sarà tenuto a fare anche nell'ipotesi di disconoscimento della conformità da parte del controricorrente. Pertanto, nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità dovrà attivarsi e depositare l'attestazione di conformità entro i predetti termini. In tal modo, in esito all'argomentato percorso motivazionale, inteso a valorizzare il principio di effettività della difesa, richiamati i precedenti arresti in tema di deposito del ricorso in copia semplice (Sez. U, 2 febbraio 1976, n. 323 e Sez. 3, 26 giugno 2008, n. 17534), è stato attribuito specifico rilievo al presupposto, indefettibile, della iniziale tempestività (nei venti giorni stabiliti dall'art. 369 c.p.c.) del deposito del ricorso seppure in copia informale, consentendo che il procedimento inteso ad acquisire certezza circa la conformità della copia all'originale, possa intervenire anche oltre il termine anzidetto. E' stato quindi espresso il seguente principio, così massimato «Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.)».

Il principio enunciato ha già trovato applicazione anche con riferimento al controricorso, sul rilievo della mancata contestazione da parte del ricorrente (Sez. 6 - 1, 13 dicembre 2018, n. 32231).

**6.4. Modalità di deposito della copia autentica della decisione impugnata ex art. 369, comma 2, c.p.c.** Ai fini del deposito della decisione in copia autentica, ai sensi



dell'art. 369, comma 2, n. 2., c.p.c., il difensore può giovare del potere di autentica di cui all'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, del d.l. n. 179 del 2012, cit. Sul punto, si rinvia *supra* al § 5.3., con particolare riferimento all'interpretazione resa da Sez. L, 8 novembre 2017, n. 26479, secondo cui l'ambito del potere di autentica conferito ai difensori e dagli altri soggetti ivi indicati si estende a tutti gli atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico, sia perché originariamente depositati in formato digitale sia perché depositati in formato cartaceo e successivamente digitalizzati dal cancelliere, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del d.m. 44 del 2011, senza circoscrivere l'applicabilità della norma ai soli procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 2014. Sulla necessità dell'attestazione di conformità ex art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, del d.l. n. 179 del 2012, cit., per autenticare la copia della decisione impugnata, si esprime anche Sez. 6 - 3, 29 novembre 2017, n. 28473.

Nell'ipotesi di notifica telematica del provvedimento impugnato, Sez. 6 (nella composizione di cui al § 41.2 delle tabelle della Corte), 22 dicembre 2017, n. 30765, ha sostenuto che «In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico.».

In tal modo, è stato confermato l'indirizzo emergente<sup>33</sup>, secondo cui, stante l'impossibilità di procedere al deposito telematico, è necessario che il difensore provveda ad autenticare la copia del messaggio PEC ricevuto e del provvedimento allegato avvalendosi del potere di autentica di cui all'art. 9, comma 1-*bis*, legge n. 53 del 1994, applicabile «In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche», a norma del comma 1-*ter* del medesimo articolo.

La pronuncia emessa dalla Sesta Sezione ha, però, espressamente disatteso l'interpretazione resa da Sez. 3, 9 novembre 2017, n. 26520<sup>34</sup> (rimasta isolata), intesa a configurare un “duplice onere di certificazione” (vale a dire che il difensore, oltre a dover depositare copia autenticata di messaggio di trasmissione, relazione di notifica e provvedimento impugnato, pervenuti dalla controparte vittoriosa in appello, avrebbe anche l'ulteriore onere di estrarre direttamente una copia analogica della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, d.l. n. 179 del 2012, cit.), reputando sufficiente l'attestazione di conformità del messaggio PEC e del provvedimento allegato che è stato notificato<sup>35</sup>.

D'altro canto, è stato prospettato il valore sanante dell'eventuale deposito della documentazione relativa alla notifica, con la relativa attestazione di conformità, prodotta

---

<sup>33</sup> V. in particolare, Sez. 3, 14 luglio 2017, n. 17450, Sez. 6 - 3, 9 novembre 2017 n. 26612, fra le numerose richiamate nell'ordinanza n. 30765 del 2017.

<sup>34</sup> V. note critiche di N. GARGANO, *Ricorso in Cassazione improcedibile senza copie conformi della sentenza impugnata e della notifica della stessa ricevuta via PEC*, in *ilprocessotelematico.it*, 29 novembre 2017, A. BONAFINE, *L'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e la notifica a mezzo pec: la cassazione precisa (e complica) l'onere di attestazione per il difensore del ricorrente*, in *GiustiziaCivile.com*, 19 gennaio 2018.

<sup>35</sup> Sul punto, nota adesiva di N. GARGANO, *Ricorso in Cassazione improcedibile senza copie conformi della sentenza impugnata e della notifica della stessa ricevuta via PEC*, in *ilprocessotelematico.it*, 23 gennaio 2018.

dal controricorrente, mentre è stato escluso che l'improcedibilità possa essere evitata in virtù della non contestazione della controparte, considerato che «La materia non è nella disponibilità delle parti e l'omissione del deposito deve essere rilevata d'ufficio, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte prima richiamata»<sup>36</sup>, non trovando applicazione l'art. 2719 c.c. («tale regola si applica quando si tratta di attribuire ad un documento efficacia probatoria, da valere tra le parti, mentre non vale quando si devono operare verifiche, quali la tempestività di un atto di impugnazione rispetto ad un termine perentorio e quindi correlativamente la formazione del giudicato, che hanno implicazioni pubblicistiche e non sono nella disponibilità delle parti») né il comma 2 dell'art. 23 del C.A.D., in tema di copia analogica di documento informatico.

Proprio in virtù della pronuncia emessa dalla Sesta Sezione, nella speciale composizione di cui al par. 41.2 delle vigenti tabelle, il Presidente aggiunto, con decreto del 29 dicembre 2017, ha restituito alla Sezione semplice l'ordinanza<sup>37</sup> con cui la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite. Pertanto, il principio, da ultimo ribadito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10622 del 2018, può dirsi ormai consolidato<sup>38</sup>.

Nondimeno, tale indirizzo è destinato ad essere ulteriormente vagliato a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 22438 del 2018, cit., illustrata nel § precedente, che, pur emessa in ordine alla diversa fattispecie del ricorso predisposto in originale informatico e notificato a mezzo PEC, presenta chiari punti di contatto rispetto alla questione delle modalità di deposito della copia autentica della sentenza impugnata notificata telematicamente.

Infatti, con ordinanza interlocutoria del 9 novembre 2018 la Sez. 6 - 3 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, prospettando la seguente questione, ritenuta di massima di particolare importanza:

«se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l'improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificato o intervenga l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio».

La medesima ordinanza interlocutoria ha altresì prospettato due ulteriori quesiti, parimenti riconducibili, come effetti indiretti, alla portata della citata pronuncia emessa a Sezioni Unite:

«se il deposito in cancelleria nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso di copia analogica della relazione di notifica telematica della sentenza, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del

---

<sup>36</sup> In particolare, Sez. U, 16 aprile 2009, n. 9005, non superata, sul punto, da Sez. U, n. 10648 del 2017, cit.

<sup>37</sup> Sez. 3, 20 dicembre 2017, n. 30622.

<sup>38</sup> Per citare solo le più recenti pronunce conformi: Sez. 6 - 1, 25 settembre 2018, n. 22757, Sez. 3, 21 giugno 2018, n. 16325, Sez. 3, 15 giugno 2018, n. 15756; Sez. 6 - 3, 14 giugno 2018, n. 15605, Sez. 6 - 3, 22 maggio 2018, n. 12609, Sez. 3, 15 maggio 2018, n. 11739, Sez. 6 - 3, 14 maggio 2018, n. 11587, Sez. 6 - 3, 8 maggio 2018, n. 10941, Sez. 6 - 3, 3 maggio 2018, n. 10471, Sez. 3, 20 aprile 2018, n. 9812, Sez. 2, 22 marzo 2018, n. 7162, Sez. 6 - 2, 14 marzo 2018, n. 6339. Per la legittimità dell'attestazione di conformità, della copia analogica, redatta dal difensore del precedente grado di giudizio v. Sez. 6 - 3, 8 maggio 2018, n. 10941, con nota di F. BARTOLINI, *Nomina di un nuovo difensore per il giudizio di cassazione e legittimazione a redigere l'attestazione di conformità*, in *ilprocessotelematico.it*, 27 giugno 2018.

1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l'improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale della relazione di notificazione o intervenga l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio»;

«se ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito della copia autentica della decisione notificata telematicamente nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, sia sufficiente per il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), ed attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, o sia necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta direttamente dal fascicolo informatico».

La questione di massima prospettata - per così dire - in via principale discende, dunque, dall'applicazione espansiva del principio enunciato dalle Sezioni Unite, con conseguente possibilità di evitare la sanzione di improcedibilità le volte in cui il controricorrente, ancorché costituitosi tardivamente, non contesti la conformità delle copie agli originali informatici ovvero il ricorrente provvede a depositare l'asseverazione sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. Il Collegio rimettente ha però sviluppato ulteriormente il ragionamento, giungendo a prospettare i quesiti aggiuntivi sopra riportati.

L'assunto fondamentale, da cui si diparte l'argomentata esposizione, è rappresentato dalla ritenuta differenza - per natura e funzione - del requisito di procedibilità costituito dal deposito di copia autentica della sentenza rispetto al deposito del ricorso notificato in via telematica. Infatti, in tale ultimo caso l'improcedibilità è posta a presidio dell'esigenza di tempestivo esercizio del diritto di impugnazione e dell'assenza del vincolo della cosa giudicata formale (come affermato da Sez. U, 16 aprile 2009, n. 9005), sicché il meccanismo del non disconoscimento, di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, ovvero dell'asseverazione "ora per allora", di cui alla sentenza n. 22438 del 2018, intanto possono operare in quanto attengono alla funzione probatoria di accertamento di un fatto processuale, costituito dal se e in quale data sia stata effettuata la notifica, purché la copia analogica, ancorché non autenticata, sia tempestivamente depositata nel termine di venti giorni dall'ultima notifica. Quindi, il presupposto di applicazione di tale principio è "l'inerenza della condizione di procedibilità all'accertamento di un fatto processuale", condizione che - secondo il Collegio rimettente - è ravvisabile anche rispetto al deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quale requisito che attiene parimenti all'esigenza di verificare la tempestività dell'impugnazione e per il quale la norma (art. 369, comma 2, c.p.c.), non richiede il deposito in copia autentica; sarebbe, dunque, sufficiente il deposito in copia semplice nel termine di venti giorni per l'operatività del meccanismo del non disconoscimento ovvero della asseverazione "ora per allora" elaborati dalle Sezioni Unite. Ad opposta conclusione occorrerebbe invece pervenire quanto al requisito di procedibilità costituito dal tempestivo deposito di copia autentica della decisione impugnata, perché non inerente un fatto processuale, da provare, come l'attività di notificazione, bensì "l'oggetto del ricorso per cassazione e del quale la legge, proprio per la sua natura di oggetto dell'impugnazione, impone la sua presenza nel processo nella forma di un documento la cui funzione documentale deve essere realizzata in termini di certezza giuridica"; con la conseguente necessità di rispetto del termine perentoriamente stabilito dalla legge (come confermato anche da Sez. U, 2

maggio 2017, n. 10648), ed irrilevanza di comportamenti o atti successivi rispetto al predetto termine. Infatti, l'onere processuale, nel caso della sentenza, «attiene invero non alla dimostrazione di quale sia il provvedimento che sia stato notificato e che deve essere impugnato (come indurrebbe a ritenere la sufficienza della copia autentica della copia notificata), ma alla presenza nel processo del provvedimento nella sua entità obiettiva grazie al requisito documentale della copia autentica.». In questo senso, nell'ordinanza interlocutoria si prospetta la possibilità di riaprire la questione relativa alla sufficienza dell'asseverazione della copia del provvedimento notificato, come ritenuto da Sez. 6 n. 30765 del 2017, cit., ovvero, in applicazione dei principi enunciati da Sez. U. n. 22438 del 2018, cit., non si debba rimeditare l'interpretazione resa da Sez. 3, 9 novembre 2017, n. 26520 (ed espressamente superata da Sez. 6 n. 30765 del 2017, cit.) in ordine alla necessità di provvedere anche al deposito di copia estratta dal fascicolo informatico debitamente autenticata.

In virtù di tale articolata motivazione, in ordine alla differente natura e funzione di requisiti di procedibilità inerenti a fatti processuali (come la notificazione del ricorso ovvero la relata di notifica della sentenza impugnata) e requisiti di procedibilità inerenti all'oggetto stesso del processo (come la copia autentica della decisione impugnata), il Collegio ha formulato i due quesiti aggiuntivi, relativi, il primo, all'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo per mancato disconoscimento ovvero asseverazione "ora per allora" alla relata di notificazione della decisione impugnata, il secondo, alla sufficienza dell'asseverazione della copia del provvedimento impugnato ovvero alla necessità della cd. "doppia attestazione" di conformità.

Occorrerà, dunque, attendere la decisione delle Sezioni Unite (udienza fissata il 26 febbraio 2019) per pervenire ad un'auspicabile interpretazione chiarificatrice, che consenta di definire la portata applicativa dei principi espressi da Sez. U n. 22438 del 2018, eventualmente approdando ad una complessiva rivisitazione del tradizionale assetto giurisprudenziale in tema di improcedibilità.

**6.5. Prova della notifica telematica del controricorso (e del ricorso).** Sez. 3, 14 febbraio 2018, n. 3569 ha rimesso la causa alla pubblica udienza della medesima Sezione per la discussione sul tema relativo alle modalità di documentazione della notificazione nel giudizio di cassazione, prospettando due diverse opzioni ermeneutiche.

Per la prima, gli atti introduttivi di un giudizio d'impugnazione non hanno soltanto lo scopo di instaurare il contraddittorio, ma anche quello di introdurre un gravame su una decisione giurisdizionale che - per esigenze di certezza del diritto - può essere sottoposta al vaglio del giudice superiore solo entro termini processuali prestabiliti dal legislatore e rigorosamente perentori; ne consegue che la materia è sottratta alla disponibilità delle parti e soggetta a verifica *ex officio* da parte del giudice, con necessario rispetto di formali adempimenti procedurali volti a dimostrare il *dies a quo* del termine per impugnare, risultando inidonea la sola produzione di copia fotostatica degli atti - mancante della garanzia di autenticità - ed irrilevante la mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale; pertanto, così come per la prova della notifica "tradizionale", la Corte ha più volte stabilito che non è idonea a fornire prova certa del compimento del procedimento notificatorio la produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte<sup>39</sup>, reputandosi addirittura inesistente la notificazione in

---

<sup>39</sup> Sez. 6-5, 28 novembre 2014, n. 25285; Sez. 6-3, 8 novembre 2012, n. 19387; Sez. I., 7 aprile 1992, n. 4242.

caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c.<sup>40</sup>, così, nel caso della notifica telematica dovrebbe applicarsi lo stesso principio qualora non siano depositate su supporto analogico (cioè, cartaceo) le copie - debitamente autenticate mediante un'autografa sottoscrizione dell'attestazione di conformità - della relazione della notificazione e delle ricevute di accettazione e di consegna, unici atti idonei a dare dimostrazione della spedizione e della ricezione dell'atto<sup>41</sup>.

Per la seconda linea interpretativa, il fatto che l'art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge n. 53 del 1994 richiami il solo comma 1 dell'art. 23 del C.A.D., non osta all'applicazione del successivo comma 2, a norma del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta»; pertanto, in mancanza di disconoscimento, la copia non autenticata avrebbe la stessa efficacia probatoria dell'originale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, C.A.D. e dell'art. 2719 c.c.<sup>42</sup>. In ogni caso, l'eventuale irritalità della notificazione a mezzo PEC potrebbe reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo e cioè, dalla conoscenza/conoscibilità dell'atto in vista delle difese<sup>43</sup>: pur non risultando memorie o altre attività difensive dei ricorrenti che dimostrino la ricezione del controricorso, la comunicazione della cancelleria contenente la fissazione dell'adunanza dà atto della costituzione del controricorrente e abilita, quindi, il ricorrente ad esaminare le avversarie argomentazioni. Di conseguenza, quando la notificazione è stata eseguita con modalità "telematica", la spedizione potrebbe ritenersi provata dalla produzione di copie fotostatiche delle ricevute di accettazione e consegna anche se prive di attestazione di conformità, purché tali fotocopie non siano disconosciute dalla controparte; comunque, anche a voler configurare una irritalità documentazione della notificazione, non si sarebbe verificata alcuna menomazione del diritto di difesa dell'avversario, posto in condizione di avere conoscenza del deposito del controricorso e di esaminarlo.

Con successiva sentenza del 2 marzo 2018, n. 4932, la Sezione Terza ha richiamato la duplice opzione ermeneutica prospettata nell'ordinanza interlocutoria, osservando che, «nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente si è opposta alla produzione del controricorso privo della suddetta attestazione di ricevuta con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo la nullità della notifica del controricorso che, in quanto prontamente eccepita, non abilita, quindi, il ricorrente, né tantomeno questo collegio, ad esaminare le avversarie argomentazioni ivi contenute. Pertanto, deve dichiararsi

---

<sup>40</sup> Con specifico riferimento al controricorso, v. in particolare Sez. I, 28 marzo 2001, n. 4559.

<sup>41</sup> Sez. 3, 19 dicembre 2016, n. 26102. In senso conforme, Sez. 3, 14 luglio 2017, n. 17450, Sez. 3, 28 luglio 2017, n. 18758. Analogamente, Sez. 6 - 3, 17 novembre 2017, n. 27369, secondo cui «Nel giudizio in cassazione, il ricorrente soccombente non può essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, qualora quest'ultima non abbia fornito prova dell'avvenuta notifica per via telematica del controricorso. (Nella specie, La S.C. ha rilevato la carenza di sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità sulla stampa cartacea della relata e dei documenti inviati in via telematica).»

<sup>42</sup> Sez. 6-3, 8 settembre 2017, n. 21003, che espressamente richiama il precedente di Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13439, nella parte in cui reputa fungibili gli originali dei documenti attestanti la spedizione/ricezione degli atti processuali e la copia non disconosciuta dei medesimi: «La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti».)

<sup>43</sup> Sez. 1, 31 agosto 2017, n. 20625; Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665.

inammissibile il controricorso privo della attestazione di conformità all'originale della relata di notifica in forma analogica a quella informatica.»<sup>44</sup>.

La medesima Sezione è tornata a pronunciarsi sulla questione con sentenza del 30 marzo 2018, n. 7900, con la quale è stata adottata la soluzione più rigorosa come l'unica idonea a salvaguardare la funzione pubblicistica della verifica circa la tempestività dell'atto processuale. Giova evidenziare che, nella specie, il controricorso era stato predisposto nella tradizionale forma cartacea e depositato con firma autografa del difensore e corredato di procura speciale (anch'essa con sottoscrizione autografa); il ricorso risultava però notificato con modalità telematica, ma il difensore non aveva provveduto all'attestazione di conformità delle copie analogiche delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. In tale evenienza, è stata dichiarata l'improcedibilità del controricorso sulla base delle argomentazioni già addotte a sostegno della prima opzione ermeneutica, citando ad ulteriore conforto anche i principi espressi nell'ordinanza n. 30918 del 2017, ed osservando conclusivamente che «La medesima sanzione di improcedibilità comminata in quella fattispecie al ricorso non può non riguardare anche il controricorso che difetti dei requisiti prescritti per l'atto introduttivo e che sia, in particolare, carente della documentazione (autentica) volta a dare dimostrazione del tempo della notifica dal quale decorre il termine per il deposito in cancelleria».

L'indirizzo espresso da Sez. 3, n. 7900 del 2018 è stato confermato da Sez. 6 - 3, 22 maggio 2018, n. 12605, che, nel dichiarare l'improcedibilità del ricorso per mancata osservanza delle modalità richieste dall'orientamento ormai consolidato in tema di deposito della decisione impugnata con la relata di notificazione eseguita a mezzo PEC, ha ritenuto che «le stesse esigenze di rigore formale, appena poste a base della definizione del ricorso per improcedibilità, devono presiedere anche alle modalità prescelte dalle parti per svolgere ritualmente le loro attività defensionali nel giudizio di legittimità», giungendo, pertanto, a reputare tardivo il controricorso in dichiarata applicazione del principio espresso da Sez. 6 n. 30918 del 2017, in quanto non vi era agli atti l'attestazione di conformità comprovante la notificazione telematica, sicché non si rendeva possibile verificare la tempestività del controricorso, in difetto di elementi in base ai quali rilevare che la notificazione ed il relativo deposito del detto controricorso fossero avvenuti tempestivamente; e ciò nonostante la mancata contestazione da parte del ricorrente, inoperante in presenza di cause di inammissibilità o improcedibilità.

Per l'inammissibilità del ricorso in assenza di attestazione di conformità delle ricevute PEC, in caso mancato svolgimento di attività difensiva dell'intimato, si è espressa invece Sez. 6 - L, 22 giugno 2018, n. 16496.

Nello stessa linea interpretativa - dell'inammissibilità in luogo che dell'improcedibilità - si è mossa Sez. 6 - L, 18 luglio 2018, n. 19078, che ha giudicato ammissibile il ricorso perché - segnalata la mancanza dell'attestazione nella proposta del relatore - il ricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., aveva provveduto al deposito dell'attestazione di conformità della copia del ricorso e dei relativi allegati (procura rilasciata su foglio separato da cui è stata estratta copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente), notificati in forma digitale, agli originali analogici depositati, nonché attestazione di conformità della ricevuta di

---

<sup>44</sup> Annotata da S. MENDICINO, *Giudizio in cassazione e notifica a mezzo pec del controricorso: quando c'è il rischio di inammissibilità*, in *Dir. & Giust.*, 5 marzo 2018, e N. GARGANO, *Inammissibile il controricorso cartaceo notificato via PEC senza attestazione di conformità*, in *ilprocessotelematico.it*, 9 marzo 2018.

accettazione e di consegna. In motivazione, chiarito che l'originale del ricorso era in formato cartaceo (analogico), sottoscritto in originale di pugno dal procuratore speciale (come risultava dall'originale depositato in formato cartaceo ai sensi dell'art. 369 c.p.c.), quanto alla questione del tempo entro cui la prova della notificazione deve essere offerta, è stato osservato che «la soluzione dipende dal rilievo che essa assume all'interno del processo, se cioè operi come condizione di procedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., con la conseguente necessità che debba essere offerta nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ovvero se essa rilevi sul piano della tempestività e, dunque, dell'ammissibilità del ricorso, situazione che è invece disciplinata dall'art. 372 cod. proc. civ., a norma del quale "il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso" e, dunque, può essere effettuato fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005)», giungendo alla conclusione di «dover risolvere la questione in quest'ultimo senso, analogamente a quanto si reputa per il deposito dell'originale della notificazione effettuata a mezzo di posta ordinaria (Cass. sez. Un., 14/1/2008, n. 627)».

Sul punto, Sez. U n. 22438 del 2018, cit., nell'ambito dell'ampia pronuncia illustrata *supra* (§ 6.3.), hanno affermato che, in caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione dell'atto, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, CAD, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente, richiamando precedenti arresti resi in riferimento alla produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in applicazione dell'art. 2719 c.c. (in particolare, Cass., 27 luglio 2012, n. 13439; Cass., 8 settembre 2017, n. 21003). Pertanto, ove il controricorrente abbia ommesso di formulare obiezioni, è sufficiente il deposito di copie semplici (mere stampe) del messaggio PEC, mentre, in applicazione dei principi generali contenuti nella pronuncia, deve ritenersi che l'attestazione di conformità sia necessaria nel caso in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale; in tali evenienze, l'attestazione di conformità potrà intervenire sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

In applicazione di tale principio, Sez. 3, 30 ottobre 2018, n. 27480, ha dichiarato improcedibile il ricorso cartaceo, notificato in via telematica, le cui ricevute erano state depositate in copia prive di asseverazione, in quanto il destinatario della notifica era rimasto intimato né la situazione era stata sanata sino alla data dell'adunanza in camera di consiglio.

**6.6. Prova della notifica telematica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c.** Secondo Sez. 6 - 3, 28 novembre 2017, n. 28339, «Il deposito di documentazione concernente l'avvenuta notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC, ancorché non corredata dalla attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione del messaggio, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, qualora quest'ultimo non abbia sollevato alcuna obiezione o contestazione sulla regolarità di tale notifica». Nel caso di specie, in cui la sentenza impugnata risultava notificata dapprima a mezzo PEC e poi, nuovamente, a mezzo ufficiale giudiziario, la Corte ha ritenuto che il termine di cui

all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorresse dalla prima notifica, pur in assenza di attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna della stessa, essendosi il ricorrente, a fronte dell'eccezione di tardività del ricorso con deposito della documentazione attestante l'avvenuta notifica a mezzo PEC, limitato a richiamare in memoria la seconda notificazione, senza nulla obiettare sulla regolarità della prima.

In senso analogo, Sez. L, 16 agosto 2018, n. 20747, ha affermato che la notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa.

Pertanto, la Corte ha fatto applicazione del principio di raggiungimento dello scopo anche per risolvere questa specifica questione, ritenendo idonea la notifica a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare anche in caso di mancata attestazione di conformità ove l'interessato non alleggi il pregiudizio subito per effetto di tale violazione.